



RELAZIONE AL D.D.L.

REG. GENERALE N. 256

Disciplina in materia di distribuzione commerciale


Già la normativa di riforma, introdotta dal D.L.vo 114/98, aveva assegnato alle Regioni il ruolo primario di formulare gli indirizzi generali ai Comuni, per l'insediamento delle attività commerciali.

La Regione Campania con la Legge 7 gennaio 2000, n. 1, ha attuato gli indirizzi nazionali perseguendo le seguenti finalità:

- Realizzare una rete commerciale che assicuri la produttività del sistema distributivo e la qualità dei servizi offerti all'utenza;
- Rispettare la libera concorrenza ed un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- Armonizzare gli insediamenti commerciali con i fattori di mobilità, traffico ed ambientali.

Ha, inoltre, perseguito i seguenti obiettivi specifici:

- Riqualificazione del tessuto urbano;
- Salvaguardia e riqualificazione dei centri storici;
- Riqualificazione dei servizi commerciali nelle zone montane, rurali ed insulari;
- Tutela del patrimonio artistico e ambientale.



PER COPIA CONFORME


Và considerato che, nel momento in cui il quadro normativo delle competenze è stato chiaramente delineato e definito dalla decisione della Corte costituzionale n. 306 del 6 giugno 2001 e della riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione, di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, si rende necessaria ed urgente la rimodulazione, da parte della Regione, di una organica normativa del comparto.

In tal senso, anche a seguito di quanto derivato dai numerosi incontri tenutasi a carattere interregionale, nonché del proficuo dibattito sorto all'interno dell' Osservatorio Regionale sulla Rete Commerciale, previsto dall'art. 18 della L.R. 1/2000, l'Assessorato competente in materia è pervenuto all'elaborazione del presente testo di Legge Regionale che si compone di 7 capi, 63 articoli e 5 allegati.

Il capo I, formato da 5 articoli, contiene i principi generali:

CAPO I - PRINCIPI GENERALI


- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione della Legge
- Art. 3 - Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali
- Art. 4 - Ripartizione funzionale del territorio regionale
- Art. 5 - Definizioni



Il capo II, formato da 6 articoli contiene i criteri di programmazione delle attività commerciali in relazione agli strumenti che i comuni devono adottare:

CAPO II - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 6 - Criteri di programmazione urbanistica
- Art. 7 - Programmazione regionale per l'insediamento delle grandi strutture di vendita
- Art. 8 - Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo
- Art. 9 - Strumento comunale d'intervento per le medie strutture di vendita



Art. 10 - Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico

Art. 11 - Interventi integrati per i centri minori

Il capo III, formato da 24 articoli, contiene le norme specifiche in materia di commercio al dettaglio, ossia le classificazioni degli esercizi e le regole per l'insediamento ed il rilascio della connesse autorizzazioni:

CAPO III - NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 12 - Classificazioni delle attività commerciali al dettaglio

Art. 13 - Esercizi di vicinato

Art. 14 - Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita

Art. 15 - Parametri di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita

Art. 16 - Aggiunta di settore merceologico delle medie e grandi strutture di vendita

Art. 17 - Autorizzazioni per le medie strutture di vendita

Art. 18 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

Art. 19 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita


Art. 20 - Caratteristiche qualitative minime delle grandi strutture di vendita

Art. 21 - Priorità e deroghe

Art. 22 - Ampliamento delle grandi strutture di vendita

Art. 23 - Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita

Art. 24 - Norme transitorie



Il capo IV, formato da 6 articoli, contiene le ulteriori norme per il commercio in sede fissa, ossia il commercio all'ingrosso, la disciplina degli orari, i CAT, l'Osservatorio, le forme straordinarie di vendita:


CAPO IV - ULTERIORI NORME PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 25 - Commercio all'ingrosso

Art. 26 - Osservatorio regionale sulla rete commerciale

Art. 27 - Orari di vendita

Art. 28 - Vendite straordinarie



Art. 29 - Svolgimento dell'attività commerciale

Art. 30 - Centri di assistenza tecnica e Formazione Professionale

Il capo V, formato da 22 articoli, disciplina tutto il commercio su aree pubbliche.

CAPO V - DISCIPLINA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 31 - Definizioni e finalità della disciplina del commercio su aree pubbliche

Art. 32 - Rilevazione della situazione del commercio su aree pubbliche

Art. 33 - Atti predisposti dai comuni

Art. 34 - Regolamento per il commercio su aree pubbliche

Art. 35 - Rilascio delle autorizzazioni di tipo A

Art. 36 - Rilascio autorizzazioni di tipo B

Art. 37 - Modificazione del contenuto merceologico della autorizzazione

Art. 38 - Cambiamento di residenza degli operatori su aree pubbliche

Art. 39 - Tasse regionali e comunali

Art. 40 - Norme sull'esercizio dell'attività

Art. 41 - Autorizzazioni stagionali

Art. 42 - Adempimenti per l'inizio dell'attività

Art. 43 - Definizione, ubicazione e organico dei mercati

Art. 44 - Istituzione di un mercato

Art. 45 - Ampliamento e mutamento della periodicità dei mercati

Art. 46 - Modificazione dei mercati



Art. 47 - Dimensioni, attrezzature e parcheggi

Art. 48 - Mercati domenicali e festivi

Art. 49 - Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi

Art. 50 - Trasmissione della concessione dei posteggi

Art. 51 - Schedario delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche



Il capo VI, formato da 6 articoli, disciplina le forme speciali di vendita al dettaglio:

CAPO VI – FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 52 - Spacci interni

Art. 53 - Apparecchi automatici

Art. 54 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

Art. 55 - Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore

Art. 56 - Propaganda a fini commerciali

Art. 57 - Commercio elettronico

Il capo VII, formato da 6 articoli detta le norme finali, tra le quali i provvedimenti sostitutivi regionali:

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 58 - Sanzioni


Art. 59 - Comunicazioni alla regione

Art. 60 - Attività promozionali della regione

Art. 61 - Rinvio al regolamento

Art. 62 - Provvedimenti sostitutivi regionali

Art. 63 - Disposizioni finali



Seguono infine i 5 allegati, consistenti in:

Allegato A – Elenco dei 551 comuni della Regione Campania con indicazione dell'appartenenza alla relativa area funzionale omogenea.

Allegato B – Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione di medie e grandi strutture di vendita.

Allegato D – Tabella di compatibilità territoriale e dimensionale delle medie e grandi strutture vdi vendita.

Allegato E – Minima disponibilità di parcheggi.

Allegato F – Moduli da utilizzare per comunicazioni o richieste di autorizzazioni relative alle attività commerciali.



Con la presente Legge Regionale la Regione Campania ha inteso fornirsi di uno strumento organico normativo puntuale e flessibile, che consente, attraverso l'adeguamento costante derivato dalla verifica del suo impatto sul territorio, di conseguire l'obiettivo di modernizzazione del comparto, nell'ambito di una sicura valorizzazione delle varie e difformi realtà territoriali regionali, nel rispetto degli interessi del consumatore campano.



Il Segretario della Regione Campania
D. *[Handwritten Signature]*

ALLEGATO ALLA DELIBERA:
14.01.05 000003
Il Segretario della Regione Campania D. <i>[Handwritten Signature]</i> SANTA BRANCATI.

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA


D.D.L.

Norme in materia di distribuzione commerciale

14 novembre 2004

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N° 62 FACCIATE
ESCLUSO IL FRONTESPIZIO -

ALLEGATO ALLA DELIBERA:
14.01.05 000003
Il Segretario della G.R. della Campania
Dr.ssa SANTA BRANCATI.



PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Luciano Colliaro

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione della Legge
- Art. 3 - Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali
- Art. 4 - Ripartizione funzionale del territorio regionale
- Art. 5 - Definizioni

CAPO II - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 6 - Criteri di programmazione urbanistica
- Art. 7 - Programmazione regionale per l'insediamento delle grandi strutture di vendita
- Art. 8 - Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo
- Art. 9 - Modalità d'intervento per le medie strutture di vendita
- Art. 10 - Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico
- Art. 11 - Interventi integrati per i centri minori

CAPO III - NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO


- Art. 12 - Classificazioni delle attività commerciali al dettaglio
- Art. 13 - Esercizi di vicinato
- Art. 14 - Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita
- Art. 15 - Parametri di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita
- Art. 16 - Aggiunta di settore merceologico delle medie e grandi strutture di vendita
- Art. 17 - Autorizzazioni per le medie strutture di vendita
- Art. 18 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita
- Art. 19 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita
- Art. 20 - Caratteristiche qualitative minime delle grandi strutture di vendita
- Art. 21 - Priorità e deroghe
- Art. 22 - Ampliamento delle grandi strutture di vendita
- Art. 23 - Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita
- Art. 24 - Norme transitorie

CAPO IV - ULTERIORI NORME PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

- Art. 25 - Commercio all'ingrosso
- Art. 26 - Osservatorio regionale sulla rete commerciale
- Art. 27 - Orari di vendita
- Art. 28 - Vendite straordinarie
- Art. 29 - Svolgimento dell'attività commerciale
- Art. 30 - Centri di assistenza tecnica e Formazione Professionale

CAPO V - DISCIPLINA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 31 - Definizioni e finalità della disciplina del commercio su aree pubbliche
- Art. 32 - Rilevazione della situazione del commercio su aree pubbliche
- Art. 33 - Atti predisposti dai comuni
- Art. 34 - Regolamento per il commercio su aree pubbliche
- Art. 35 - Rilascio delle autorizzazioni di tipo A
- Art. 36 - Rilascio autorizzazioni di tipo B
- Art. 37 - Modifica del settore merceologico



[Handwritten signature]
DIRETTORE GENERALE
Dipartimento Regionale
Dipartimento Regionale

- Art. 38 - Trasferimento di residenza
- Art. 39 - Tasse regionali e comunali
- Art. 40 - Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 41 - Autorizzazioni stagionali
- Art. 42 - Adempimenti per l'inizio dell'attività
- Art. 43 - Definizione dei mercati
- Art. 44 - Istituzione di un mercato
- Art. 45 - Ampliamento e mutamento della periodicità dei mercati
- Art. 46 - Modificazione dei mercati
- Art. 47 - Caratteristiche funzionali dei mercati
- Art. 48 - Mercati domenicali e festivi
- Art. 49 - Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi
- Art. 50 - Subingresso nella gestione e nella proprietà
- Art. 51 - Anagrafe delle imprese

CAPO VI – FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

- Art. 52 - Spacci interni
- Art. 53 - Apparecchi automatici
- Art. 54 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- Art. 55 - Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore
- Art. 56 - Propaganda a fini commerciali
- Art. 57 - Commercio elettronico

CAPO VII - NORME FINALI

- Art. 58 - Sanzioni
- Art. 59 - Comunicazioni alla regione
- Art. 60 - Attività promozionali della regione
- Art. 61 - Rinvio al regolamento
- Art. 62 - Provvedimenti sostitutivi regionali
- Art. 63 - Disposizioni finali


Allegato A - Elenco dei 551 comuni della regione Campania con indicazione della appartenenza alla relativa area funzionale sovracomunale omogenea

Allegato B - Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita

Allegato D - Tabella di compatibilità territoriale e dimensionale delle medie e grandi strutture di vendita

Allegato E - Minima Disponibilità di parcheggi (mq. di superficie per mq. di vendita)

Allegato F - Modulistica relativa alle attività commerciali



[Handwritten signature]
 DIRETTORE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità


1. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale e persegue le seguenti finalità:
 - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e insulari.

2. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La presente Legge non si applica:
 - a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
 - b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio se vendono esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni;
 - c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e successive modificazioni;
 - d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni;
 - e) alle vendite di carburanti e degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;



[Handwritten signature]
Il Dirigente
Dipartimento Commerciale

- f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, comma 1., della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- h) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- i) alla vendita dei beni del fallimento, effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
- j) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardante le sole merci oggetto delle manifestazioni e il solo periodo di svolgimento delle manifestazioni;
- k) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

Art. 3

Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

- a) alimentare;
- b) non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo l'ottenimento della riabilitazione, coloro che:

- a) sono stati dichiarati falliti;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2. è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2., permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o è stata in altro modo estinta, ovvero, se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dagli Enti Locali a ciò abilitati;
- b) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS.
- c) essere stato iscritto, nell'ultimo quinquennio di sua vigenza, al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. Il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5., è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, se trattasi di società.



Art. 4

Ripartizione funzionale del territorio regionale

1. Il territorio della Regione Campania è suddiviso nelle seguenti 14 Aree funzionali sovracomunali, con l'indicazione dei comuni, configurabili come unico bacino d'utenza, in conformità all'Allegato A:

- a) Area 1 - Area Metropolitana di Napoli;
- b) Area 2 - Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese;
- c) Area 3 - Area Nolano - Vesuviana;
- d) Area 4 - Area Costiera Amalfitana - Sorrentina e Isole;
- e) Area 5 - Area Casertana;
- f) Area 6 - Area Alto Casertano;
- g) Area 7 - Area Beneventana;
- h) Area 8 - Area Avellinese;
- i) Area 9 - Area Alta Irpinia;
- j) Area 10 - Area Salernitana;
- k) Area 11 - Area Piana del Sele;
- l) Area 12 - Area Cilentana;
- m) Area 13 - Area del Vallo di Diano;
- n) Area 14 - Area Ariano - Grottaminarda.

2. L'Area Metropolitana di Napoli, di cui al comma 1., lettera a) comprende le seguenti Sottoaree:



- a) i Comuni ad est della S.S. 7 bis;
- b) i Comuni ad ovest della S.S. 7 bis;
- c) il Comune di Napoli.

3. In applicazione alle disposizioni della legge, i Comuni si suddividono nelle seguenti categorie, in riferimento alla concentrazione demografica:

- a) Classe 1 - Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti
- b) Classe 2 - Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti
- c) Classe 3 - Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti
- d) Classe 4 - Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti
- e) Classe 5 - Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

4. L'elenco dei Comuni compresi in ciascuna delle cinque classi è determinato con delibera della Giunta Regionale.

Art. 5

Definizioni

1. Ai fini della Legge si intende:

- a) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, ad esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, e servizi;
- b) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;
- c) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- d) per forme speciali di vendita al dettaglio, la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, o la vendita per mezzo di apparecchi automatici, o la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, o la vendita presso il domicilio dei consumatori.

CAPO II



PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 6

Criteri di programmazione urbanistica

1. Gli insediamenti commerciali sono ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica, ivi compresi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sono stati rilasciati concessione edilizia o permesso di costruire in sanatoria ad uso commerciale.

2. Le strutture commerciali di media e grande distribuzione, di cui all'articolo 12, sono realizzate solo su aree ricadenti in zone urbanistiche, dichiarate compatibili con tale collocazione.




3. Le aree, di cui al comma 2., hanno infrastrutture e dimensioni adeguate all'esercizio commerciale che si vuole attivare.
4. La localizzazione delle strutture, di cui al comma 2., deve essere analizzata in considerazione delle infrastrutture già esistenti nell'Area e quelle di progetto.
5. Al fine di insediare nuove attività commerciali e di favorire l'ampliamento o il trasferimento di attività già esistenti all'interno delle zone urbanistiche di tipo A e B, di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, i cambiamenti di destinazione d'uso commerciale degli immobili sono possibili, se non sono necessari lavori edilizi di trasformazione.
6. All'interno delle zone omogenee come definite dal D.M. LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, nel contesto del recupero di locali situati sotto il piano stradale al fine di collocarvi attività commerciali di piccola distribuzione o di favorire l'ampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona, si possono operare di diritto anche eventuali ampliamenti della relativa cubatura esistente al piano interrato.
7. L'autorizzazione comunale per media o grande struttura di vendita è contestuale al rilascio dei permessi di costruire relativi agli insediamenti commerciali, anche in sanatoria. Pertanto, l'autorizzazione per il commercio e il permesso di costruire sono rilasciati in atto unico.
8. L'autorizzazione, di cui al comma 7, contiene gli elementi di natura commerciale integrati dai contenuti urbanistici previsti dalle norme vigenti.
9. Il rilascio di un permesso di costruire, anche in sanatoria, è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale, se prevista.
10. Gli esercizi commerciali sono attivati in locali che hanno conforme destinazione d'uso.
11. La disponibilità di spazi pubblici e di uso pubblico, in funzione delle diverse strutture di vendita, prevede quantità minime di aree sistemate a verde, nel rispetto dei relativi regolamenti comunali.

Art. 7

Programmazione regionale per l'insediamento delle grandi strutture di vendita

1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è soggetta all'osservanza dei parametri di presenza e sviluppo di superficie determinati per le rispettive aree, contenuti nella specifica tabella di programmazione regionale, denominata in seguito Allegato C.
2. La Giunta Regionale determina, con cadenza biennale, la tabella di cui al comma 1., contenente i parametri di presenza e sviluppo di superficie ammissibile per le strutture di vendita della grande distribuzione per ogni singola area o sottoarea, o diversa zonizzazione, necessaria a consentire un equilibrato sviluppo delle forme distributive, con la salvaguardia del principio del libero accesso al mercato, degli interessi dei consumatori, dei livelli occupazionali garantiti dalle imprese della distribuzione commerciale, sulla base dello sviluppo del sistema viario e dell'incremento del reddito dei residenti nelle singole aree o sottoaree.
3. Ai fini della determinazione di cui al comma 2., la Giunta Regionale acquisisce l'indicazione dell'Osservatorio Regionale nei 30 giorni precedenti la scadenza di validità della tabella di cui al comma 1, previa convocazione a ciò effettuata dall'Assessore Regionale competente, al ramo almeno 120 giorni prima di detta



4. Se l'Osservatorio Regionale non fornisce l'indicazione di cui al comma 3., la Giunta Regionale ha facoltà di trasmettere alla competente Commissione Consiliare la propria proposta di deliberazione.

5. La Giunta Regionale acquisisce, inoltre, il parere della competente Commissione Consiliare, che è reso entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione, trasmessa dall'Assessore Regionale competente al ramo.

6. La tabella di programmazione regionale della grandi strutture di vendita, di cui al comma 1., è esecutiva dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC e valida fino all'esecutività di un nuovo provvedimento.

Art. 8

Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo

1. I Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente Legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.


2. I Comuni provvedono a dotarsi dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo, denominato in seguito SIAD.

3. Il SIAD, tenuto conto delle condizioni di salvaguardia della viabilità, delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili stabilite dallo stesso strumento, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l'esercizio dell'attività commerciale con riferimento agli esercizi di vicinato, alle medie strutture di vendita, alle localizzazioni delle grandi strutture di vendita, nonché all'attività svolta su aree pubbliche.

4. Il SIAD, che costituisce lo Strumento integrato del PRG, esaurisce l'esercizio del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali, ed è sottoposto, dopo l'approvazione del Comune, al visto di conformità della Giunta Regionale, rilasciato entro 90 giorni dalla ricezione.

5. Il SIAD persegue le seguenti finalità:

- a) realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione;
- b) promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso la concentrazione delle attività commerciali mediante specifiche previsioni urbanistiche, nonché specifici piani di intervento globale di recupero e di rilancio di dette aree;
- c) favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive, già esistenti sul territorio;
- d) salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
- e) promuovere tutti gli interventi attuativi al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della vigente normativa;
- f) predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale in collaborazione con l'Osservatorio Regionale.



6. Il Comune, prima dell'approvazione del SIAD acquisisce il parere obbligatorio, ma non vincolante delle Associazioni dei consumatori e delle Imprese del commercio.

7. I Comuni limitrofi, eventualmente in coordinamento con altri Enti Locali, attuano forme di consultazioni al fine di pervenire all'adozione, per la comune ed omogenea programmazione commerciale, dei singoli SIAD tra di loro integrati, che sono adottati da ciascun Comune e sono sottoposti al rilascio di un unico visto di conformità regionale, di cui al comma 4.

8. Ai fini della classificazione, di cui all'articolo 4, comma 3., l'insieme degli abitanti dei Comuni che hanno adottato gli strumenti integrati, di cui al comma 7., è considerato un'unica concentrazione demografica.

9. Il SIAD è costituito dai seguenti elaborati:

- a) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 che rappresenta la localizzazione delle previsioni commerciali ed il centro storico;
- b) normativa di attuazione;
- c) relazione giustificativa delle scelte operate;
- d) regolamento per le attività commerciali;
- e) planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione;
- f) stralcio delle Norme Tecniche d'Attuazione, di seguito denominate NTA, dello strumento urbanistico;
- g) planimetria a stralcio di eventuali Piani sovracomunali e relative NTA.

Art. 9

Modalità di intervento per le medie strutture di vendita

1. Per le medie strutture di vendita, di cui all'articolo 12 comma. 1., lettere a),b),c),d), il SIAD disciplina l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altra condizione non contemplata dalla presente Legge.

2. Il Comune, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande sono accolte, qualora non è comunicato il provvedimento di diniego.


3. Il SIAD, limitatamente ai Comuni appartenenti alle classi 3, 4 e 5 di cui all'articolo. 4, comma 3., determina il numero ed il settore merceologico delle medie strutture di nuova realizzazione.

4. Il SIAD può determinare, nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 6, le condizioni di apertura di più medie strutture di vendita, ubicate in uno stesso immobile, che utilizzano accessi, ingressi ed aree di parcheggio separati.

Art. 10

Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico

1. Il SIAD può delimitare l'area del centro storico anche oltre l'individuazione urbanistica e suddividerla in ulteriori zone di intervento differenziato per la sua salvaguardia e valorizzazione.



2. Il SIAD ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali e stabilisce le modalità di riqualificazione e valorizzazione dei centri storici con l'adozione del Protocollo Arredo Urbano, al fine di tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale ai sensi delle disposizioni di legge.


3. Per il conseguimento degli obiettivi, di cui al comma 2., il SIAD può prevedere di:

- a) sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato, nonché i trasferimenti, a specifiche procedure di valutazione di impatto, effettuata con riferimento all'apparato distributivo già esistente, al tessuto urbano, alla viabilità ed al traffico, nonché al programma di qualificazione della rete commerciale, divulgate con analitica e chiara elencazione degli elementi necessari per mettere gli interessati nelle condizioni di verificare ed autocertificare l'esito;
- b) disporre la non trasferibilità delle nuove attività sorte nel centro storico, per periodi non superiori a tre anni dal loro insediamento;
- c) stabilire contenuti limiti di superficie minima e massima per categorie di esercizi la cui eccessiva presenza, nel centro storico, risulta di comprovato ostacolo al ricambio della rete distributiva;
- d) individuare le aree degradate ed abbandonate, ovvero gli edifici non utilizzati, al fine della previsione di specifici interventi atti a favorire ed agevolare il loro recupero urbano e la loro riutilizzazione a scopi commerciali;
- e) stabilire un vincolo di destinazione d'uso delle preesistenze storiche per specifiche tipologie di esercizi;
- f) stabilire le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e degli elementi di arredo esterno, nonché l'illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;
- g) prevedere modalità di incentivazione per l'apertura di nuovi esercizi di vicinato e, in particolari zone dello stesso centro storico, per quegli esercizi di tipologia analoga a quella dei preesistenti esercizi storici, con il rispetto di standard di arredo urbano;
- h) prevedere forme di specializzazione merceologica per il comparto alimentare e non alimentare, in relazione alle esigenze di caratterizzazione dei luoghi ed a quelle determinate dai flussi turistici;
- i) stabilire priorità o obblighi di contestualità di realizzazioni di iniziative;
- j) esonerare in tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo della chiusura domenicale o festiva, ovvero dall'obbligo della chiusura infrasettimanale;
- k) esonerare in tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo del rispetto dei periodi fissati per le vendite straordinarie o di liquidazione;
- l) disciplinare l'eventuale apertura notturna degli esercizi.

4. IL SIAD può prevedere per gli esercizi di vicinato un limite massimo di 150 mq. a prescindere dalla dimensione demografica dei Comuni.

5. Decorso il termine dei 180 giorni senza l'avvenuta approvazione dello strumento, di cui all'articolo 8, da parte del Comune, non può essere effettuata alcuna valutazione di impatto, salvo motivata deliberazione del Comune.

6. I Comuni possono disporre vincoli di carattere dimensionale, merceologico o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali limitatamente alle aree e agli edifici, che hanno valore storico, archeologico, artistico ed ambientale, non ubicati nel centro storico, nei limiti necessari alle esigenze di tutela.



Art. 11

Interventi integrati per i centri minori

1. I Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché i Comuni ubicati sulle isole o appartenenti alle Comunità Montane si dotano di un progetto d'intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale, delle frazioni o di altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale.
2. Nelle aree individuate nel progetto, di cui al comma 1., può essere previsto l'insediamento di centri polifunzionali di servizi.
3. Per centri polifunzionali di servizio si intendono uno o più esercizi commerciali cui si associano almeno altri due servizi tra quelli di seguito elencati:
 - a) sportelli o servizi decentrati dell'amministrazione comunale;
 - b) ufficio postale, banca;
 - c) sportelli e centri turistici di informazione, enti parco, pro-loco;
 - d) centro di fotocopiatura, servizio fax, collegamento internet;
 - e) biglietterie, fermate autolinee, centri di prenotazione;
 - f) esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - g) impianti sportivi o ricreativi;
 - h) strutture alberghiere;
 - i) rivendita di tabacchi;
 - j) rivendita di giornali e riviste.
4. Nei centri polifunzionali di servizi può essere disposta dal Comune l'esenzione dei tributi locali, e le relative autorizzazioni sono rilasciate in deroga ai parametri di programmazione sia comunali che regionali, fatta salva la priorità data agli operatori esistenti che trasferiscono la loro attività.
5. I centri polifunzionali sono soggetti a convenzione che prevede, nel caso di trasferimento senza il consenso del Comune, la revoca delle autorizzazioni ottenute in deroga ed il recupero degli incentivi eventualmente concessi.


CAPO III

NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 12

Classificazioni

1. Al fine della valutazione connessa al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative, le strutture commerciali sono classificate come segue:
 - a) M1 A/M - Medie strutture inferiori, anche in forma di centro commerciale, per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 251 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
 - b) M1 E - Medie strutture inferiori, anche in forma di centro commerciale, per il commercio di prodotti non alimentari, aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 251 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;





- c) M2 A/M - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, aventi superficie di vendita compresa tra 901 e 1.500 mq. nei Comuni della classe 4 e superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
- d) M2 E - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per il commercio di prodotti non alimentari, aventi superficie di vendita compresa tra 901 e 1.500 mq. nei Comuni della classe 4 e superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
- e) G1 A/M - Ipermercati: strutture per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, con superficie di vendita fino a 5.000 mq.;
- f) G1 E - Strutture per il commercio di soli prodotti non alimentari, con superficie di vendita fino a mq 5.000 nei Comuni di classe 4 e fino a mq 15.000 nei Comuni di classe 1,2 e 3;
- g) G2 CQ - Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 mq;
- h) G2 CI - Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 mq. e 15.000 mq.;
- i) G2 CS - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla lettera h), con superficie compresa tra 15.001 mq. e 25.000 mq.;
- j) G ACP - Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali, che sono formate da almeno 6 esercizi commerciali appartenenti alle tipologie di esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture, nonché da attività produttive artigianali e di servizi, al fine di realizzare la modernizzazione e il recupero delle piccole e medie imprese esistenti sul territorio interessato, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali reali.
Dette strutture sono poste all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. La dimensione massima complessiva della superficie di vendita dei G ACP è pari a 25.000 mq nei Comuni delle classi 1 e 2, a 15.000 mq nei Comuni di classe 3, a 5.000 mq nei Comuni di classe 4 e 5, ai sensi dell'art. 4, comma 3.
- k) EV - Esercizi di vicinato, per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, aventi superficie di vendita fino a 150 mq nei Comuni delle classi 4 e 5 e fino a 250 mq nei Comuni delle classi 1, 2 e 3, ai sensi dell'art. 4, comma 3;
- l) EVS - Esercizi di vicinato speciale, che trattano merci ingombranti, di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata.

2. Nei centri commerciali la superficie di vendita occupata dagli esercizi di vicinato non è inferiore al 40 per cento della superficie netta complessiva .

3. Le strutture commerciali di media e grande dimensione assicurano almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq.

4. I centri commerciali costituiti da più esercizi in una struttura a destinazione specifica, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, sono classificati come un'unica media o grande struttura; le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività discendono da un unico provvedimento generale rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo.



5. Non sono considerati centri commerciali l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.

6. Il trasferimento di sede di un esercizio commerciale fuori dal centro commerciale di cui alle tipologie individuate all'articolo 12, o autorizzato ai sensi della legge n. 426/71, o ai sensi della legge regionale Campania n. 1/2000, non è mai consentito.

7. Fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari negli esercizi commerciali, che vendono prodotti alimentari, è consentito il consumo immediato dei medesimi se sono esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

Art. 13

Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 12, comma 1., lettera k) e l'aggiunta di un settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al Comune competente per territorio, effettuata mediante la modulistica di cui all'Allegato F e possono essere realizzati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Nella comunicazione, di cui al comma 1., il soggetto interessato dichiara:

- a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 3;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10.



3. La superficie di vendita degli esercizi commerciali, denominati esercizi di vicinato speciali, ossia EVS, di cui all'articolo 12, comma 1., lettera l), che trattano merci ingombranti di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, corrisponde alla dimensione massima degli esercizi di vicinato, essendo la restante superficie attribuita a magazzino, deposito ed esposizione.

4. Il Comune rilascia, per gli esercizi di cui al comma 3., l'autorizzazione nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e degli articoli di complemento, nonché l'ampiezza della superficie espositiva.

5. La vendita delle merci ingombranti rappresenta l'attività prevalente rispetto a quella di vendita degli articoli di complemento, valutata o in rapporto al fatturato complessivo o alla superficie, e avviene in aree funzionalmente separate da quelle destinate agli articoli di complemento.

6. Il Comune può stabilire nel SIAD limitazioni della superficie dei magazzini, dei depositi o della superficie espositiva connessa anche in maniera differenziata per le diverse zone di intervento comunale.

7. Le richieste di ampliamento del settore merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti dai Comuni, sono considerate nuove aperture e trattate con le modalità di apertura di medie e grandi strutture di vendita.



Art. 14


Compatibilità territoriali delle medie e grandi strutture

1. Per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita sono verificate le compatibilità territoriali di cui all'Allegato D.
2. Le medie strutture superiori e le grandi strutture di vendita sono localizzate lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali.
3. L'osservanza di cui al comma 2. è valutata secondo l'Indice di Viabilità relativo al Sito, denominato in seguito IVS, in cui è prevista la struttura.
4. L'IVS, ai sensi della classificazione delle strade di cui all'articolo 2 del Testo Unico del Codice della Strada, è calcolato con la seguente formula: $IVS = 4 \times P + 2,5 \times S + U$, dove P è pari al numero di svincoli autostradali o svincoli di strade extraurbane principali presenti nel raggio di 7 km dal luogo in cui è prevista la nuova struttura; S è pari al numero di svincoli di strade extraurbane secondarie presenti nel raggio di 3 km dal luogo in cui è prevista la nuova struttura; U è pari al numero di svincoli di strade urbane di scorrimento presenti nel raggio di 2 km dal luogo in cui è prevista la nuova struttura.
5. L'IVS deve raggiungere almeno un punteggio di 7 per le grandi strutture di vendita o di 6 per le medie strutture superiori secondo il calcolo di cui al comma 4.

Art. 15

Parametri di parcheggio delle medie e grandi strutture

1. Le strutture di media e grande distribuzione rispettano i parametri di parcheggio in rapporto alla classe demografica del Comune, di cui all'Allegato E.
2. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.
3. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di parcheggio è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'Allegato E per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.
4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5., la superficie di parcheggio è pari al prodotto del parametro fissato dall'Allegato E per la superficie di vendita globale, cioè comprensiva dell'area di ampliamento.
5. L'adeguamento, di cui al comma 2., non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti attuati a mezzo di concentrazioni o accorpamenti che non superano il limite di soglia delle strutture di tipologia M1, fatta salva diversa disposizione comunale.
6. L'adeguamento, di cui al comma 2., non è previsto per l'ampliamento delle strutture di tipologia M2 a seguito di concentrazioni o accorpamenti, fatta salva diversa disposizione comunale.



7. Le aree di parcheggio sono realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; in caso d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i 500 metri.

Le aree di parcheggio sono rese disponibili anche a mezzo della costituzione di apposito diritto di uso delle medesime, per tutta la durata di attività dell'esercizio commerciale.

8. La realizzazione di accessi e uscite veicolari, in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura, deve evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

9. Per gli utenti diversamente abili sono rimosse le barriere architettoniche presenti.

Art. 16

Aggiunta di settore merceologico delle medie e grandi strutture

1. L'aggiunta di un settore merceologico, precedentemente non autorizzato:

a) in una media struttura di vendita, operante da almeno un anno, è atto dovuto se non è effettuata variazione della superficie di vendita complessiva e sono rispettati i parametri di disponibilità di parcheggio, di cui all'articolo 15;

b) in una grande struttura di vendita, è sottoposta all'autorizzazione comunale su conforme parere della Conferenza dei servizi, nel rispetto sia dei parametri di disponibilità di parcheggio, di cui all'articolo 15, sia delle condizioni di compatibilità fissate dal Comune nel SIAD, anche se non si effettua variazione della superficie di vendita complessiva.

Art. 17

Autorizzazioni per le medie strutture

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, in relazione agli indirizzi e alle norme del SIAD.

2. Nella domanda, effettuata mediante l'apposita modulistica prevista dall'Allegato F, l'interessato dichiara:

a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 3;

b) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;


c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

d) le eventuali comunicazioni di cui ai commi 3, 4, 9 e 10.

3. Il rilascio di autorizzazioni all'apertura, trasferimento, ampliamento merceologico o di superficie di strutture di vendita di tipo M2 è sospeso fino all'esecutività del SIAD.

4. È comunque consentito il trasferimento, l'ampliamento e l'apertura, a seguito di accorpamento o concentrazione, delle strutture di vendita di tipo M1, entro i limiti di superficie consentiti per le strutture di tipologia M1, in tutto il territorio comunale, fatta salva la compatibilità alle norme urbanistiche vigenti.

5. Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche, se



- a) è frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
- b) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura;
- c) è garantita l'assunzione di nuovo personale.

6. L'ampliamento di una media struttura di vendita è concesso se concorrono le seguenti condizioni:

- a) concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
- b) la superficie di vendita dell'esercizio ampliato non supera i limiti dimensionali massimi previsti per le medie strutture M2 in relazione alla classe di appartenenza del Comune;
- c) la domanda è accompagnata da impegno di reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare.

7. Nei casi di cui al comma 5., lettera a) e comma 6., lettera a), ciascun esercizio è conteggiato per il valore di superficie di 150 mq nei Comuni di classe 4 o 5 e per il valore di superficie di 250 mq nei Comuni di classe 1, 2 o 3, ai sensi dell'articolo 4, comma 3., oppure per la superficie effettiva se maggiore.

8. Fatta salva la compatibilità alle specifiche norme urbanistiche vigenti, è dovuto l'ampliamento del 30 per cento della superficie di vendita preesistente per le strutture M1 e del 20 per cento della superficie di vendita preesistente per le strutture M2, se l'esercizio commerciale ne usufruisce per una sola volta e non vengono superati i limiti di superficie di vendita massima previsti per la tipologia M2.

9. Le medie strutture di vendita sono attivate entro 12 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, pena la sua decadenza, salvo diversa norma del SIAD.

10. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura della media struttura di vendita, l'attività commerciale è attivata entro 12 mesi dalla data di scadenza di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001.

11. Il Comune, in caso di comprovata necessità, può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno su richiesta dell'interessato da effettuarsi almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di cui ai commi 9. e 10.

Art. 18

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita è subordinato all'osservanza:

- a) delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;
- b) dei requisiti di compatibilità territoriale dell'insediamento e dei parametri di presenza e sviluppo per la rispettiva area sovracomunale di appartenenza, di cui agli Allegati da A ad E;
- c) delle condizioni di cui all'articolo 14, commi 2., 3. e 5.;
- d) dei requisiti minimi previsti per la specifica tipologia.

2. Sono valutate alla stregua di nuove aperture di grandi strutture di vendita:




PER COPIA CONFORME
DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO REGIONALE

- a) l'ampliamento dimensionale di un'esistente media struttura di vendita oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture, in relazione alla classe del Comune in cui è localizzata;
- b) l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita;
- c) l'aggiunta merceologica di un settore, precedentemente non autorizzato, in una grande struttura;
- d) l'accorpamento di due o più esercizi commerciali che porta alla realizzazione di una struttura con superficie di vendita maggiore del valore massimo previsto per le medie strutture di vendita;
- e) la rilocalizzazione in un Comune diverso da quello in cui era autorizzata la preesistente struttura.

Art. 19

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita

1. Le domande di apertura delle grandi strutture di vendita sono effettuate mediante la modulistica di cui all'Allegato F e sono inoltrate al Comune competente corredate dalla documentazione necessaria per la valutazione di cui all'Allegato B, e dalla copia del titolo, rappresentato dal diritto reale o rapporto giuridico obbligatorio, relativo all'immobile sede dell'attività commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di autorizzazione.
2. Il richiedente invia contestualmente copia della domanda, di cui al comma 1., alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.
3. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'istruttoria di propria competenza, integra la documentazione allegata e la trasmette al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale.
4. Il Comune, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei servizi non oltre i 60 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata dalla Conferenza di servizi, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia ed il Comune competente per territorio.
6. La Conferenza dei servizi, di cui al comma 5, decide sulla conformità dell'insediamento, alle norme della presente Legge e alle scelte di programmazione di cui al SIAD.
7. Le deliberazioni della Conferenza dei Servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; fatto salvo il parere favorevole del rappresentante della Regione.
8. La data di indizione della Conferenza dei Servizi è comunicata, contestualmente, ai Comuni limitrofi ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato.
9. I soggetti, di cui al comma 8., possono partecipare a titolo consultivo alle riunioni della Conferenza dei Servizi, svolte in seduta pubblica.
10. Se il bacino d'utenza riguarda anche parte del territorio di altra Regione confinante, la Conferenza dei servizi informa la medesima e richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.



11. Decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi, ed in assenza della comunicazione del provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta se contenente tutte le indicazioni previste e debitamente corredata dall'istante di tutti gli allegati di sua spettanza.

12. Le richieste d'integrazione di documentazione interrompono i termini del procedimento.

13. Il rappresentante della Regione in seno alla Conferenza dei servizi è un dirigente designato di volta in volta dall'Assessore competente al ramo.

14. Le grandi strutture di vendita sono attivate, per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro il termine di 12 mesi dalla data del rilascio del parere favorevole da parte della Conferenza dei Servizi, pena la decadenza dell'autorizzazione.

15. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura dell'attività commerciale, la grande struttura di vendita in oggetto è attivata per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001.

16. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di 12 mesi, in caso di comprovata necessità.


17. La richiesta di proroga è presentata dal richiedente almeno venti giorni prima della data di scadenza del termine di cui ai commi 14 e 15.

Art. 20

Caratteristiche qualitative minime delle grandi strutture di vendita

1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio garantiscono al pubblico i servizi minimi di seguito indicati per ciascuna tipologia di strutture:

- a) Grande struttura di vendita G1 A/M - G1 E - G2 CQ:
- 1) pubblico esercizio di somministrazione di bevande;
 - 2) pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;
 - 3) servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1.000 mq di superficie di vendita o frazioni di essa superiori a 500 mq;
 - 4) almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori di handicap;
 - 5) servizi di pagamento bancomat.
- b) Grande struttura di vendita G2 CI:
- 1) pubblico esercizio di somministrazione bevande;
 - 2) pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;
 - 3) servizi di pagamento e sportello bancomat;
 - 4) attività artigianali in numero di almeno 4, parrucchiere, estetista, calzolaio riparazioni, e similari;
 - 5) servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1.000 mq di superficie di vendita o frazioni di essa superiori a 500 mq;
 - 6) servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.
- c) Grande struttura di vendita G2 CS-G ACP:
- 1) spazi organizzati per intrattenimento bambini sotto sorveglianza;



- 2) pubblico esercizio di somministrazione alimenti;
- 3) pubblico esercizio di somministrazione bevande;
- 4) servizi di pagamento e sportello bancomat
- 5) attività artigianali in numero di almeno 4, parrucchiere, estetista, calzolaio riparazioni, e similari;
- 6) agenzia di viaggi e turismo;
- 7) servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1.000 mq di superficie di vendita o frazioni di essa superiori a 500 mq;
- 8) servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

2. Le licenze ed i permessi comunali, connessi ai servizi di cui al comma 1., sono rilasciati dai Comuni anche in deroga ad eventuali parametri programmatori sia comunali che regionali.

Art. 21

Priorità e deroghe

1. Tra più domande concorrenti per il rilascio dell'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita, pervenute in Comune e documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, è data priorità alla domanda per la concentrazione di medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:


- a) tra le strutture di vendita a cui si rinuncia, almeno una risulta appartenente alla categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova autorizzazione;
- b) la somma delle superfici di vendita delle strutture a cui si rinuncia è almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare e non alimentare.

2. La priorità, di cui al comma 1., è valida se la richiesta:

- a) è accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;
- b) è inoltrata, trattandosi di struttura non alimentare, da chi ha partecipato a corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione, o dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione, ossia il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o equipollente o del diploma di scuola media superiore conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto di ragioneria o, infine, da chi abbia conseguito una adeguata pratica commerciale per almeno due anni presso un esercizio commerciale al dettaglio o all'ingrosso in qualità di titolare, coadiutore o dipendente qualificato di livello non inferiore al III del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con mansioni attinenti alla vendita o all'amministrazione.

3. Le domande sono valutate in funzione dei seguenti criteri prioritari:

- a) rilocalizzazione nella medesima Area sovracomunale omogenea di una struttura di vendita preesistente, e, tra più istanze analoghe, maggiore superficie di vendita da rilocalizzare;
- b) inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che vi trasferiscono la propria attività;
- c) indice di occupazione della struttura, denominato IOS, pari al numero degli addetti full time equivalenti, detto FTE, rapportato alla superficie di vendita della struttura, con contestuale impegno al suo mantenimento per almeno tre anni dall'apertura della struttura in istanza, e con ulteriore priorità per l'occupazione precedentemente già impiegata nel commercio;
- d) titolarità di altre medie o grandi strutture di vendita nella regione Campania;
- e) recupero di immobili produttivi dismessi;



- f) vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari;
- g) recupero di immobili produttivi danneggiati da calamità naturali;
- h) indice dell'IVS, di cui all'articolo 14, commi 4. e 5.;
- i) verifica dell'impatto ambientale;
- j) piano di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi dell'esercizio;

4. I Centri commerciali, di seguito denominati G ACP, sono realizzati per almeno l'80 per cento della superficie netta di vendita da aggregazioni di esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno tre anni, con sede nella stessa Area funzionale sovracomunale omogenea, o sottoarea, e costituiti in consorzi o società consortili aventi lo scopo d'incentivare il commercio e le attività degli associati mediante la creazione di Centri di aggregazione commerciale.

5. Il consorzio o la società consortile, di cui al comma 4., sono già esistenti al momento della presentazione dell'istanza per la realizzazione del G ACP.

6. La domanda per la realizzazione del G ACP è accompagnata dall'impegno a mantenere il livello occupazionale previsto per almeno tre anni, a partire dall'apertura della struttura.

7. L'apertura di un G ACP gode di deroga rispetto ai parametri di presenza e sviluppo di superficie per Aree funzionali di cui all'articolo 7, essendo la superficie di vendita autorizzata proporzionale alle superfici di vendita degli esercizi aggregati.

8. Nei casi di cui al comma 7., ciascun esercizio aggregato è conteggiato per il valore di superficie di 150 mq nei Comuni di classe 4 o 5 e per il valore di superficie di 250 mq nei Comuni di classe 1, 2 o 3, ai sensi dell'articolo 4, comma 3., oppure per la superficie effettiva se maggiore.

9. La somma delle superfici aggregate, di cui al comma 7., è almeno l'80 per cento della superficie di vendita autorizzata per il G ACP.

10. L'apertura del G ACP è subordinata alla consegna agli Uffici competenti dei titoli amministrativi per il commercio al dettaglio, autorizzazioni ovvero comunicazioni di apertura degli esercizi commerciali aggregati, per procedere alla relativa revoca.

11. Gli immobili, siti nei Comuni appartenenti alle classi demografiche 1, 2, e 3 ai sensi dell'articolo 4, comma 3., destinati ad attività produttive, non più utilizzati da almeno 3 anni e di proprietà degli Enti Comunali da almeno 3 anni, possono essere autorizzati all'apertura di Centri Commerciali di tipologia G2 CQ e G2 CI in deroga liberatoria rispetto ai parametri di presenza e sviluppo di superficie per Aree funzionali di cui all'articolo 7.

12. I Comuni di classe demografica 1 utilizzano la deroga, di cui al comma 10., per due diverse iniziative, mentre i Comuni di classe demografica 2 e 3 per una sola iniziativa.

13. Le iniziative, di cui al comma 10., opportunamente pubblicizzate, possono essere realizzate anche con l'intervento di operatori privati, nel contesto di società a capitale misto, in cui la partecipazione dell'Ente Comunale non è inferiore al 35 per cento.

14. Le istanze per grandi strutture di vendita al dettaglio da insediare in complessi immobiliari approvati in attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984 n. 80, godono di deroga rispetto ai parametri di presenza e sviluppo di superficie per Aree funzionali di cui all'articolo 7.



PER COPIA CONFORME

20

Dr. [Signature]

15. Più medie strutture possono trasformarsi in una grande struttura della tipologia G 2 - Centro Commerciale se sono collocate all'interno di un unico ambito funzionale, rispettano le norme previsti dalla presente Legge per le grandi strutture e non presentano incremento della superficie di vendita complessiva.

16. La domanda di autorizzazione, di cui al comma 15., gode di deroga rispetto ai parametri di presenza e sviluppo di superficie di cui all'articolo 7, risultando la superficie di vendita autorizzata pari alla somma delle superfici di vendita cessate.

17. L'apertura del centro commerciale, di cui al comma 15., è subordinata alla consegna agli Uffici competenti delle autorizzazioni delle preesistenti medie strutture di vendita, per procedere alla relativa revoca.

18. Le grandi strutture di vendita che godono di deroga rispetto ai parametri di presenza e sviluppo di superficie di cui all'articolo 7, sono autorizzate nel rispetto delle condizioni di compatibilità previste nel SIAD e nell'Allegato D, dei parametri di superficie massima fissati dallo stesso Allegato D e della minima disponibilità di superficie per parcheggi di cui all'Allegato E e dell'indice IVS di cui all'art. 14.

Art. 22

Ampliamento delle grandi strutture di vendita

1. L'ampliamento delle grandi strutture di vendita è soggetto all'autorizzazione comunale, su conforme parere della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 19.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1., è concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza, se concorrono le seguenti condizioni:


- a) l'ampliamento avviene per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio, ciascuno conteggiato ai sensi dell'articolo 21, comma 8.;
- b) la domanda di ampliamento è corredata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione.

3. Gli esercizi accorpati, di cui al comma 2., lettera a), devono provenire dalla medesima area funzionale sovracomunale omogenea di cui all'articolo 4, comma 1.

4. L'ampliamento di cui al comma 2., lettera a) è autorizzato in deroga rispetto ai parametri di presenza e sviluppo di superficie per Aree funzionali di cui all'articolo 7.

5. L'ampliamento delle grandi strutture di tipo G1 non deve superare il limite massimo di superficie della tipologia stessa, in relazione al Comune, sede della struttura.

6. Il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento delle grandi strutture di tipologia G1, ovvero per la trasformazione delle stesse in centro commerciale di tipologia G2, nonché l'ampliamento della tipologia G2, è soggetto a valutazione da parte della Conferenza dei Servizi in rapporto ai parametri di presenza e sviluppo di superficie per Aree funzionali di cui all'articolo 7, nell'osservanza delle condizioni e dei parametri fissati dai Comuni nel SIAD, del limite della superficie massima prevista nell'Allegato D, della minima disponibilità di parcheggi stabilita nell'Allegato E e dell'indice IVS di cui all'art. 14.



7. L'ampliamento dimensionale delle grandi strutture di tipologia G1 E, oltre i limiti di cui all'articolo 12, comma 1., lettera f), è consentito in misura non superiore al 50 per cento della superficie originaria, nel solo caso in cui l'ampliamento è destinato alla vendita di merci ingombranti ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

Art. 23

Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita

1. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita, nell'ambito del territorio comunale, in coerenza alle scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD, è subordinato all'autorizzazione del Comune, previa valutazione, da parte della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 19, degli effetti sul tessuto commerciale, sulla viabilità ed altri aspetti di rilievo documentati dall'interessato e relazionati dal responsabile del procedimento comunale.

2. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa, nella stessa Area funzionale sovracomunale omogenea, con la procedura di cui al comma 1.

Art. 24

Norme transitorie

1. E' sospesa la presentazione delle richieste di nuove aperture relative a medie e grandi strutture di vendita fino all'esecutività del SIAD, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 17, commi 5., 6., 8. e 9.

2. I parametri di presenza e sviluppo di superficie per Aree funzionali non si applicano alle grandi strutture di vendita al dettaglio che sono comprese in complessi, oggetto di accordi di programma, già sottoscritti ed approvati alla data del 7 gennaio 2000.

3. Per iniziative di particolare significato per il potenziamento dell'economia regionale, costituite da strutture integrate per il contemporaneo sviluppo di vari settori del sistema produttivo, quali commercio, turismo, tempo libero, artigianato, e similari, che sono, inoltre, oggetto di accordi di programma promossi con la partecipazione dell'Assessore Regionale al Commercio, la Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 19 valuta il rilascio dell'autorizzazione per grande struttura di vendita anche in deroga rispetto ai parametri di presenza e sviluppo di superficie per Aree funzionali di cui all'articolo 7 e ai limiti dimensionali e demografici di cui all'Allegato D.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le grandi strutture di vendita, a cui già è stato dato parere favorevole dalla Conferenza dei servizi, ma prive dell'autorizzazione, sono autorizzate, entro 24 mesi, all'attivazione per almeno i due terzi della superficie concessa.


5. Il termine di attivazione delle grandi strutture di vendita, di cui al comma 4., può essere prorogato dal Comune fino al massimo di dodici mesi nei casi di comprovata necessità, per istanze presentate dall'interessato almeno venti giorni prima della data di scadenza del termine di cui al comma 4.

CAPO IV

ULTERIORI NORME PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA



Art. 25




Commercio all'ingrosso

1. L'esercente il commercio all'ingrosso non può vendere ai commercianti prodotti che non sono oggetto della propria attività o che non servono al funzionamento della loro impresa, con l'obbligo di rendere edotta la clientela e di esercitare il relativo controllo.
2. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
3. E' vietato effettuare negli stessi locali l'esercizio del commercio all'ingrosso ed al dettaglio.
4. Il divieto, di cui al comma 3., non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:
 - a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;
 - b) materiale elettrico;
 - c) colori o vernici, carte da parati;
 - d) ferramenta ed utensileria;
 - e) articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;
 - f) articoli per riscaldamento;
 - g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio;
 - i) auto, moto, cicli, nautica e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) combustibili;
 - k) materiale per l'edilizia;
 - l) legnami.

Art. 26

Osservatorio regionale sulla rete commerciale

1. La Regione assicura, con la collaborazione dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di apposito Osservatorio, al quale partecipano anche i rappresentanti degli Enti Locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinato da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
2. L'osservatorio Regionale, presieduto dall'Assessore Regionale al Commercio o suo delegato, è costituito da:
 - a) Il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento di Sviluppo Attività Settore Terziario della Giunta Regionale;
 - b) Il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale;
 - c) Il Dirigente del Servizio Programmazione Rete Commerciale della Giunta Regionale;
 - d) Il Dirigente del Settore Urbanistica della Giunta Regionale;
 - e) Il Dirigente del Settore Pianificazione e il dirigente dell'Ufficio Piano della Giunta Regionale;
 - f) Il Dirigente del Settore Statistica della Giunta Regionale;
 - g) Un membro designato dall'Unione Provinciale della Campania,



- h) Un membro per ogni Provincia designato dall'ANCI Campania;
- i) Un membro designato dall'Unione Camere di Commercio della Campania;
- j) Un membro per ogni Camera di Commercio della Regione;
- k) Tre membri designati dalle Associazioni dei Consumatori;
- l) Cinque membri designati dalle Associazioni delle Aziende del sistema Distributivo di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, uno in rappresentanza della media distribuzione, due in rappresentanza degli esercizi di vicinato, uno in rappresentanza degli operatori su aree pubbliche;
- m) Tre membri designati dalle Associazioni della Cooperazione di Consumatori e Dettaglianti;
- n) Tre membri designati dalle Associazioni sindacali dei Lavoratori dipendenti del Commercio;
- o) Due segretari designati dal Presidente dell'Osservatorio tra i Funzionari del competente Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

3. Ai componenti l'Osservatorio regionale, di cui al comma 2., spetta un rimborso spese, nella misura di € 77,47 per ogni seduta, per un massimo di 15 sedute all'anno .

4. L'Osservatorio regionale ha il compito di monitorare l'entità e l'efficienza della rete di vendita al fine di verificare la reale capacità della disciplina di cui alla presente Legge, orientata a favorire la maggiore liberalizzazione del settore, la programmazione gestita dagli enti locali, il pluralismo delle diverse tipologie distributive e il riconoscimento al servizio commerciale di caratteristiche in relazione ai diversi ambiti territoriali.

5. L'Osservatorio regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Commercio, su indicazioni e indirizzi dell'Osservatorio nazionale, predispone la banca dati a scopo statistico e documentario.

6. L'Osservatorio ha sede presso gli uffici della Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

7. Agli oneri per l'Osservatorio Regionale, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio, la cui entità è determinata con le successive leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della Legge 281/70.

8. I componenti l'Osservatorio permangono in carica per tre anni e possono essere rieletti; il rinnovo è effettuato almeno tre mesi prima della scadenza, con le stesse procedure di cui al comma 5.

9. I componenti assenti per tre volte consecutive dalle sedute dell'Osservatorio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.



10. L'Osservatorio Regionale, al termine del mandato, continua in prorogatio sino alla nomina del nuovo Osservatorio.

11. L'Osservatorio Regionale attualmente in carica è prorogato per dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.

Art. 27

Orari di vendita

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei



24
 [Signature]
 SETTORE

criteri emanati dai Comuni, sentite le Organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività se svolte in modo esclusivo e prevalente:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- c) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade;
- d) nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- e) alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie;
- f) le rosticcerie e le pasticcerie;
- g) gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- h) le stazioni di servizio autostradali;
- i) le sale cinematografiche.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 6., gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue di tutti i giorni della settimana.

4. Nel rispetto dei limiti, di cui al comma 3., l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

5. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

6. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.


7. Il Comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

8. I giorni, di cui al comma 7., comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

9. Le località ad economia turistica sono quelle in cui si manifesta un notevole afflusso di persone non residenti, attratte da interessi culturali, artistici, sportivi e ricreativi, che caratterizzano le attività economiche della località stessa.

10. Nelle località ad economia turistica, di cui al comma 9., riconosciute dalla Giunta regionale, gli orari di vendita sono così disciplinati:

- a) nel periodo di massimo afflusso turistico, dal 1° maggio al 30 settembre, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di cui al comma 6;
- b) nei Comuni, riconosciuti città d'arte, gli esercenti possono avvalersi della facoltà di cui alla lettera a) per l'intero anno;
- c) i Comuni costieri della Regione Campania sono riconosciuti ad economia turistica;
- d) i Comuni compresi nell'Area funzionale sovracomunale 4 sono riconosciuti ad economia turistica per l'intero anno.



PER COPIA CONFORME

25

IL DIRETTORE REGIONALE
[Signature]

11. Sono confermati i riconoscimenti dell'economia turistica o di città d'arte già deliberati dalla Giunta regionale.

12. I Comuni possono chiedere il riconoscimento dell'economia turistica o di città d'arte con le modalità e nei termini fissati dalla Giunta Regionale.

13. I Comuni possono individuare ulteriori periodi di deroga per esigenze legate a fattori turistici e culturali, nonché a fattori capaci di evocare positivi risvolti di rilevanza economica, produttiva ed occupazionale.

14. Per i periodi, di cui al comma 13., i Comuni individuano le specifiche aree del territorio interessate direttamente dai fenomeni turistici e culturali, avendo particolare riguardo alle zone del centro storico, previa concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, maggiormente rappresentati a livello provinciale.

15. La individuazione di ulteriori periodi, oltre al periodo turistico individuato tra il 1° maggio e il 30 settembre, e delle aree oggetto di ulteriori deroghe, è sottoposta dai Comuni alla concertazione degli organismi di cui al precedente comma e può essere attuata previo riconoscimento della Giunta Regionale.

16. E' consentita la vendita domenicale e festiva di pane, paste alimentari fresche, latticini freschi e pesce fresco in tutto il territorio regionale per gli esercizi di tipologia esclusiva o comunque prevalente.

17. Gli esercizi del settore alimentare garantiscono l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, nel rispetto delle modalità fissate dal Comune.

18. I Comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita, in orario notturno, per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Art. 28

Vendite straordinarie

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite sottocosto, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali, nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

2. Per vendita sottocosto si intende la vendita straordinaria di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati; .



3. E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

4. Ai fini del comma 3, per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.



PER COPIA CONFORME

5. La vendita sottocosto è comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
6. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
7. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, indipendentemente dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni di vendita sottocosto non consentite.
8. Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
9. Le disposizioni per le vendite sottocosto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche, alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.
10. E' comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:
- a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
 - b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
 - c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
 - d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
 - e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
11. E' altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche se si è proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.
12. Le vendite sottocosto di cui ai commi 10. e 11. non sono soggette alla comunicazione di cui al comma 4.
13. Ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per



ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui al comma 10, lettere d) ed e);

b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.

14. In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 13, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.

15. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui al comma 13, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

16. Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992 e nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

17. Resta ferma altresì, la competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, comma primo, numero 3), del codice civile.

18. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda, previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.



19. L'interessato, almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita, di cui al comma 18., comunica i motivi, la data d'inizio e la durata della vendita di liquidazione al Comune, che, dopo la conclusione delle vendite, verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato.

20. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate nei periodi e secondo le modalità stabiliti annualmente dall'Assessore Regionale al Commercio, sentite le Organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

21. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato e sono precedute dalla comunicazione al Comune sede dell'azienda, con lettera raccomandata in carta libera, almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita e hanno una durata massima di quattro settimane.

22. Le vendite straordinarie, per il solo settore non alimentare, ad esclusione delle vendite sottocosto e delle vendite di liquidazione per cessazione dell'attività, non possono essere effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti la data ufficiale di inizio delle vendite di fine stagione.

23. Nelle vendite straordinarie, le merci sono esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con il relativo sconto o ribasso effettuato, espresso in percentuale.



24. Le vendite straordinarie sono presentate al pubblico con cartelli che indicano la loro esatta dicitura.

25. Durante il periodo delle vendite straordinarie è possibile vendere solo le merci presenti nei locali dell'esercizio ed è vietato rifornirsi di ulteriori merci.

26. Le violazioni al presente articolo sono sanzionate ai sensi dell'articolo 58.

Art. 29

Svolgimento dell'attività di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

2. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, indicano, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee allo scopo.

3. Per l'esposizione di prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un solo cartello.

4. Negli esercizi di vendita e nei loro reparti, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo è osservato per tutte le merci esposte al pubblico.

5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, da risultare facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione dei commi 3., e 4.

6. Sono salve le disposizioni vigenti sull'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

7. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di vicinato, alle medie strutture e alle grandi strutture è soggetto a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuati, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.



8. Gli effetti della comunicazione, di cui al comma 7., in caso di subingresso nella medesima attività commerciale, decorrono dalla sua presentazione al Comune.

9. In caso di subingresso mortis causa in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso del requisito professionale, di cui all'articolo 3, comma 5., è tenuto ad acquisirlo entro dodici mesi dall'apertura della successione.

Art. 30

Centri di assistenza tecnica e Formazione Professionale

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, la Regione autorizza i Centri di Assistenza Tecnica, di seguito denominati CAT, alle imprese commerciali



costituite, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro.

2. Ai fini dell'autorizzazione regionale, i CAT svolgono attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, riconoscimento dei requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dallo statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.

3. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, e negli anni successivi con il Piano annuale di Formazione Professionale, su proposta dell'Assessorato alla Formazione Professionale e dell'Assessorato al Commercio approva:

- a) i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare;
- b) i programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.

4. I corsi professionali, di cui al comma 3., lettere a) e b), hanno per oggetto materie tecnico-economiche, attinenti il commercio, la salute e la sicurezza dei consumatori, l'informazione, la conservazione, la trasformazione e la manipolazione degli alimenti.

CAPO V

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 31

Definizioni e finalità

1. Ai fini della Legge si intende per:

- a) commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) operatore, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione, o in forma itinerante;
- d) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;
- e) mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- f) mercato in sede propria, il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dal SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;



- g) mercato su strada, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- h) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) sagra, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale;
- j) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha potuto svolgere l'attività;
- k) presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera;
- l) regolamento, lo strumento comunale, di cui all'articolo 34, che detta le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche;
- m) negozio mobile, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio, avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza Ministero della salute 3 aprile 2002, adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato;
- n) somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di alimenti e bevande, effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il Comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati.

2. La Regione nel disciplinare il commercio su aree pubbliche persegue le seguenti finalità:

- a) garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori con mercati giornalieri o periodici, dimensionati e ubicati in modo tale da garantire al consumatore la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale;
- b) assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa, o l'esercizio dell'attività in forma itinerante, sono integrati con le altre forme distributive ed eventualmente con altri servizi e attrezzature, sono coerenti con un ordinato assetto urbano e rispettano le esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata;
- d) favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati per evitare la congestione del traffico veicolare.


Art. 32

Rilevazione del commercio su aree pubbliche

1. I Comuni, annualmente, con l'ausilio della modulistica predisposta dalla Regione, provvedono alla rilevazione:

- a) dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale con la relativa periodicità ed ubicazione;
- b) dei posteggi, distinti, là dove previsto dall'atto istitutivo, per settore alimentare e non alimentare;
- c) delle autorizzazioni, distinte per tipologia e per settore merceologico.

2. La rilevazione, effettuata con modelli predisposti dalla Giunta regionale, Servizio Programmazione Rete Commerciale, consente l'elaborazione e la rappresentazione globale dei dati ai fini statistici e programmatici.



PER COMUNE

[Handwritten signature]

Art. 33


Atti predisposti dai Comuni

1. Gli atti predisposti dai Comuni in materia di commercio su aree pubbliche prevedono:
 - a) modalità di svolgimento dell'attività, sia a posto fisso che in forma itinerante;
 - b) disciplina urbanistica per le aree attrezzate con posteggi in concessione e coordinamento con gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati;
 - c) indicazione delle zone nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato o soggetto a particolari limitazioni;
 - d) individuazione delle aree riservate agli imprenditori agricoli.

Art. 34

Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa, previa domanda effettuata con la modulistica di cui all'Allegato F, ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti, di cui all'articolo 3.
3. L'attività di vendita, mediante l'utilizzo di un posteggio di cui al comma 1., lettera a), classificata tipologia A, è soggetta ad autorizzazione, che rilascia il Comune sede del posteggio, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante di cui al comma 1., lettera b), classificata tipologia B, è soggetta ad autorizzazione, che rilascia il Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la Società.
5. L'autorizzazione, di cui al comma 4., abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nonché nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
6. Nella domanda, di cui al comma 2., l'interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) il settore o i settori merceologici per i quali intende esercitare l'attività.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da annotazione sul titolo autorizzatorio.



8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
9. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle stazioni, negli aeroporti e sulle autostrade è subordinata al preventivo permesso del soggetto proprietario o gestore.
10. Nell'ambito territoriale della Regione è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati dalle altre Regioni italiane o dei Paesi dell'Unione europea.
11. I Comuni adottano, entro i termini di cui all'articolo 8, comma 1., il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che contiene:
- a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante;
 - b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso.
12. Le modalità, di cui al comma 11., lettera b) contengono:
- a) la tipologia del mercato o di altra manifestazione locale;
 - b) gli estremi degli atti istituzionali di conferma, di nuova istituzione o di modifica del mercato;
 - c) il giorno o i giorni e gli orari di svolgimento;
 - d) le modalità di sospensione del mercato o delle altre manifestazioni previste dalla Legge;
 - e) la planimetria dell'area del mercato con l'indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;
 - f) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - g) la descrizione della circolazione pedonale e veicolare e l'ubicazione dei parcheggi;
 - h) le modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ossia della pianta organica con i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico, la superficie assegnata e la data di scadenza;
 - i) le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili;
 - j) il richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio;
 - k) il richiamo dei criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione del posteggio;
 - l) la definizione della modalità di vendita e pubblicità dei prezzi;
 - m) la definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie;
 - n) la composizione dell'eventuale commissione di mercato aventi finalità informative, consultive e propositive tra operatori ed Amministrazioni comunali, cui non possono partecipare i soggetti non autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - o) il richiamo delle modalità di subingresso;
 - p) il richiamo delle norme igienico sanitarie per la vendita di generi alimentari;
 - q) le modalità di registrazione delle assenze;
 - r) il richiamo dei criteri per l'assegnazione e per l'accesso ai posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - s) il richiamo delle modalità di esercizio dell'attività sulle aree demaniali.

Art. 35

Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).



PER COPIA CONFORME

2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipologia A, di cui all'articolo 34, comma 3., i Comuni, sede di posteggio, fanno pervenire alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 settembre di ogni anno, i modelli di rilevazione, di cui all'articolo 32, in riferimento ai mercati di cui all'articolo 43, comma 1., lettere c), d), e).

3. Entro 45 giorni dalla data, di cui al comma 2., la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni si uniformano e, nel successivo termine perentorio di 60 giorni, i Comuni interessati provvedono alla pubblicazione del relativo bando di concorso.

4. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del Bando di cui al comma 3., gli operatori inviano ai Comuni, sede di posteggi, le domande di partecipazione a mezzo raccomandata postale. I Comuni espletano i bandi provvedendo, in conformità ai criteri di assegnazione, di cui all'articolo 49, comma 4., alla pubblicazione sul BURC della graduatoria contenente l'elenco degli aventi diritto e degli idonei per settore merceologico.

5. Il Comune, sede di posteggio, provvede, sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio, a rilasciare la relativa autorizzazione, dando notizia al Comune di residenza dell'operatore per l'aggiornamento dell'anagrafe di ogni singolo operatore.

6. L'operatore ha facoltà di chiedere il rilascio di tanti provvedimenti autorizzatori, quanti sono i posteggi concedibili.

7. La concessione del posteggio produce i suoi effetti giuridici dalla data del rilascio dell'autorizzazione e non può essere ceduta disgiuntamente.

8. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, i Comuni, in cui sono localizzati i posteggi, convertono d'ufficio in autorizzazioni di cui all'art. 34, comma 3, le autorizzazioni e le relative concessioni già rilasciate agli operatori su posteggio ai sensi della previgente normativa.

Art. 36

Rilascio delle autorizzazioni di tipologia B

1. Al rilascio di nuove autorizzazioni di tipologia B, di cui all'articolo 34, comma 4., provvede il Comune di residenza dell'operatore.


2. Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.

3. La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, è rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso o dal Comune in cui ha sede legale la società.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, i Comuni competenti convertono d'ufficio in nuove autorizzazioni di cui all'art. 34, comma 4., le relative autorizzazioni già rilasciate ai sensi della previgente normativa.

Art. 37

Modifica del settore merceologico



1. L'operatore commerciale titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può chiedere, al Comune competente, l'aggiunta o la sostituzione del settore merceologico, di cui all'articolo 3, comma 1., lettere a) e b).
2. La modifica, di cui al comma 1., è assentita dal Comune, previa verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, di cui all'articolo 3.

Art. 38

Trasferimento di residenza

1. In caso di trasferimento di residenza dell'operatore, al Comune di nuova residenza sono trasmessi i dati dell'operatore connessi alle disposizioni, di cui all'articolo 35, comma 5.

Art. 39


Tasse regionali e comunali

1. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni su aree pubbliche non sono soggetti a tassazione.

Art. 40

Modalità di esercizio dell'attività

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune.
2. Il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni ai fini della salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario, o di pubblica sicurezza.
3. E' vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche al fine di creare zone di rispetto e tutela dei commercianti al dettaglio in sede fissa.
4. L'operatore commerciale su aree pubbliche, di cui all'articolo 34, comma 4., esercita al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri e sosta nelle aree e nel limite temporale fissati nel regolamento comunale, di cui all'articolo 34, comma 11., lettera a).
5. L'autorizzazione amministrativa è esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
6. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti o collaboratori familiari che risultano da dichiarazione, redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.
7. La dichiarazione, di cui al comma 9., è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo.



8. È vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o comune di provenienza.

9. Gli orari di esercizio dell'attività, per ciascun mercato, sono definiti dal Comune nell'ambito del proprio Regolamento, di cui all'articolo 34, comma 11., lettera b).

10. E' facoltà del Comune armonizzare gli orari delle attività commerciali su aree pubbliche con gli orari delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

Art. 41

Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Comune, sede di posteggio, per i mercati, di cui all'articolo 43, comma 1., lettera d), con la procedura, di cui all'articolo 35, e sono riferite ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla presente normativa.

Art. 42

Adempimenti per l'inizio dell'attività

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comprova, anche mediante l'autocertificazione, ai Comuni di competenza, il possesso dei requisiti, di cui all'articolo 3.


2. I Comuni provvedono ad annotare i dati necessari sull'autorizzazione.

Art. 43

Definizione dei mercati

1. Ai fini dell'applicazione della Legge, i mercati, di cui all'articolo 31, comma 1., lettera e) sono distinti in :

- a) mercato giornaliero o rionale, quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana, per la vendita a dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) mercato giornaliero, di cui alla lettera a), specializzato in particolari merceologie;
- c) mercato ordinario o annuale, quello che si svolge periodicamente per la vendita a dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) mercato stagionale, quello di cui alla lettera c), che si svolge nel limite temporale, anche frazionato, compreso tra 60 e 180 giorni;
- e) mercato specializzato o esclusivo destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità non giornaliera;
- f) mercato straordinario, istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;
- g) mercato dell'antiquariato e del collezionismo, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione.



[Handwritten signature]
PETER SCIPIONE ANTONIO

2. Il Comune, nell'ambito del mercato di cui al comma 1., lettera g), individua i posteggi destinati agli operatori professionali e quelli riservati a soggetti che vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale.

3. I soggetti di cui al comma 2. effettuano la vendita di cose antiche ed usate ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, modificato dall'articolo 2 del DPR 28 maggio 2001 n. 311, fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio.

4. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.

5. Il Comune riserva apposite aree di mercato agli imprenditori agricoli, concesse con le modalità previste dal Regolamento, e verifica che gli stessi vendono esclusivamente beni provenienti dalla coltivazione dei propri fondi agricoli.

6. Per i mercati non specializzati sono previste due zone distinte, riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.

Art. 44

Istituzione di un mercato

1. L'istituzione di un mercato, di cui all'articolo 43, comma 1., è disposta con deliberazione del Comune, previa consultazione delle Organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati o della delocalizzazione di quelli esistenti, i Comuni tengono conto:


- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi nonché del rispetto delle previsioni del SIAD.

3. Nella deliberazione, di cui al comma 1., sono indicati:

- a) l'organico dei posteggi;
- b) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- c) il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;
- d) le attrezzature ed i servizi comunali.

4. La deliberazione del Comune è trasmessa alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

5. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettono a disposizione del Comune un'area privata per l'esercizio dell'attività, di cui all'articolo 34, comma 2., lettera a), essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.



Art. 45

Modifica della periodicità dei mercati

1. Per modifica di mercato è inteso l'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, nonché della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici.
2. Le modifiche, di cui al comma 1., sono deliberate dal Comune, con le modalità di cui all'articolo 44, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio.
3. Le aree in cui si svolgono i mercati, sia pubbliche che private a disposizione del Comune di cui all'articolo 44, comma 5., sono dotate dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Art. 46


Trasferimento e sospensione dei mercati

1. Il trasferimento di un mercato, nell'ambito del territorio comunale, è deliberato dal Comune con le modalità, di cui all'articolo 44.
2. La sospensione del mercato avviene per motivi igienico-sanitari, riguarda il settore alimentare ed è comunicata secondo le modalità, di cui all'articolo 34, comma 11., lettera b), punto 4.
3. La sospensione immediata del mercato è disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.

Art. 47

Caratteristiche funzionali dei mercati

1. Le aree di mercato, esclusi i parcheggi, consentono all'operatore un facile accesso al posteggio ed un'adeguata esposizione delle merci.
2. L'ubicazione dei posteggi, nei nuovi mercati, ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2.50, ed una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00. Il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico è considerato come parte frontale ed espositiva.
3. I posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili, di cui all'articolo 31, comma 1., lettera m).
4. La copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non è inferiore a metri 2.
5. L'istituzione di nuovi mercati giornalieri e periodici è subordinata alla realizzazione di impianti e servizi ed al rispetto delle norme sanitarie.



Art. 48


Mercati domenicali e festivi

1. Lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi è consentito esclusivamente:
 - a) ai mercati, di cui all'articolo 43, comma 1., lettere f), g);
 - b) ai mercati, di cui all'articolo 43, comma 1., lettere a), b), c), d), e), se già operanti all'entrata in vigore della presente Legge.
2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 1., lettere a) e b), è consentito agli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, di tenere aperti gli esercizi.

Art. 49

Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi

1. La concessione dei posteggi nei mercati di cui all'articolo 43, comma 1., lettere a), b), c), d), e), ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili, e di quelli non dati in concessione, avviene mediante bando di concorso, di cui all'articolo 35, comma 4 e possono partecipare sia gli operatori commerciali in possesso del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche sia i soggetti privi del titolo.
3. Le domande sono inviate al Comune sede di posteggio, a mezzo raccomandata postale, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.
4. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande, una per ogni settore merceologico, con i seguenti criteri di priorità:
 - a) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A, se il numero complessivo dei posteggi non supera le sette unità;
 - b) maggior numero di presenze cumulate dall'operatore nel mercato;
 - c) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - d) anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
 - e) numero familiari a carico;
 - f) anzianità del richiedente;
 - g) presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap.
5. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un numero di posteggi eccedente il limite, di cui al comma 4., lettera a), deve presentare rinuncia dei posteggi in eccedenza al Comune, sede di posteggio.
6. La rinuncia, di cui al comma 5., può interessare sia i posteggi già in concessione, che i nuovi.
7. I Comuni sede di posteggio, cui è pervenuta la rinuncia, di cui al comma 5., riassegnano i posteggi secondo l'ordine della graduatoria.
8. La concessione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione, di cui all'articolo 43, comma 1., lettere c), d) e), è fatta per:
 - a) il 50 per cento dei posteggi, secondo le priorità di cui al comma 4;



PERICOLA D'INCENDIO

- b) il 25 per cento ad operatori con un numero di concessioni di posteggio minori di tre, con priorità ai possessori di un minor numero di posteggi e, in caso di parità, secondo le priorità, di cui al comma 4., lettere c), d), e), f), g);
- c) la rimanente percentuale ad operatori sprovvisti di concessione di posteggio con la priorità, di cui al comma 4., lettere e), f), g);

9. E' consentito sia lo scambio di posteggi fra operatori dello stesso mercato e della stessa tipologia, sia il cambio di posteggio con un altro disponibile, se non ancora comunicato alla Regione. Le modalità di effettuazione di tali eventi vanno previste dal regolamento comunale.

10. In caso di richieste concorrenti, di cui al comma 9., sono applicati i criteri di priorità, indicati nel regolamento comunale.

11. I posteggi liberi non ancora oggetto di bando e quelli non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantano il più alto numero di presenze nello stesso mercato.

12. In occasione di sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee.

13. La conservazione del posteggio in caso di assenza, la revoca e la decadenza sono regolate dall'articolo 58, comma 8.

Art. 50

Subingresso nella gestione e nella proprietà

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio è personale. Il trasferimento dell'autorizzazione avviene solo a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta ai sensi del decreto legislativo n. 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al Comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 90 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.

3. L'autorizzazione e la concessione, di cui al comma 1., è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, se hanno nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 c.c., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero se hanno costituito una società di persone; in ogni caso il soggetto reintestataro dell'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

4. L'erede privo dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 5., inizia l'attività solo dopo aver acquisito uno dei requisiti e chiesto l'autorizzazione al Comune con apposita istanza.

5. Il soggetto, di cui al comma 4., se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data in cui ha acquisito il requisito, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatto salva la richiesta di proroga.

6. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuare, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di



cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti. La domanda di reintestazione è presentata dal cessionario al Comune in conformità delle disposizioni di cui al comma 2.

7. Il subingresso nella gestione e nella proprietà dell'attività di commercio su aree pubbliche è effettuato dal Comune:

- a) sede del posteggio per l'attività di cui all'articolo 34, comma 1., lettera a);
- d) di residenza del subentrante per l'attività di cui all'articolo 34, comma 1., lettera b).

8. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare.

9. Le presenze, di cui al comma 8., non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore.

Art. 51

Anagrafe delle imprese

1. I Comuni hanno l'anagrafe delle imprese contenente:

- a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- b) numero e tipologia dell'autorizzazione;
- c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- d) dati identificativi dei posteggi;
- e) settori merceologici autorizzati;
- f) i provvedimenti sanzionatori, le variazioni di residenza e di titolarità.

CAPO VI

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO



Art. 52

Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta a comunicazione al Comune competente per territorio ed è effettuata in locali non aperti al pubblico e con accesso non dalla pubblica via.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione è dichiarata la sussistenza dei requisiti, di cui all'articolo 3, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.



Art. 53

Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a comunicazione al Comune competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Art. 54

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1., è dichiarata la tipologia del settore merceologico e la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti, di cui all'articolo 3, per l'esercizio della vendita al dettaglio.
5. Durante la trasmissione sono indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale, sede del venditore.
6. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
7. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi è in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
8. Alle vendite, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Art. 55

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.



1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività inizia decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione è dichiarata la tipologia del settore merceologico e la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3.
4. Il soggetto di cui al comma 1., che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
5. L'impresa, di cui al comma 1., rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, e lo ritira quando perdono i requisiti richiesti dall'articolo 3.
6. Il tesserino di riconoscimento, di cui al comma 5., è numerato e aggiornato annualmente, contiene le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, del nome e della firma del responsabile dell'impresa ed è esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni per gli incaricati, di cui al comma 6., sono applicate anche per la vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'articolo 34, comma 1., lettera b).
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5., e 6., è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua la vendita.
9. Alle vendite, di cui al presente articolo, si applica, altresì, la disposizione dell'articolo 54, comma 8.

Art. 56


Propaganda ai fini commerciali

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 55, commi 4., 5., 6 e 8.

Art. 57

Commercio elettronico

1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:
 - a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
 - b) tutelare gli interessi dei consumatori;
 - c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;



- d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
- e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità per garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
- f) partecipare al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

2. Per le azioni, di cui al comma 1., la Regione può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

CAPO VII

NORME FINALI

Art. 58

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune ove si è verificata l'infrazione, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 50, 52, 53, 54 e 55 della presente Legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente comunale per il commercio può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora è stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.


4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 38, 40 e 43 della presente Legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

5. Per quanto riguarda le medie e grandi strutture di vendita, l'autorizzazione all'apertura è revocata se il titolare:

- a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni dalla data del parere favorevole della relativa Conferenza dei servizi se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga, richiesta prima della scadenza del termine per l'apertura, fino ad un massimo di un anno in caso di comprovata necessità;
- b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5;
- d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

6. Il Dirigente comunale per il commercio ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

- a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 3,



PER COPIA CONFORME

c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

7. In caso di svolgimento abusivo dell'attività, il Comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

8. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 34, comma 1., lettere a) e b), è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art. 3, commi 2 e 5.

Art. 59

Comunicazioni alla Regione

1. I Comuni trasmettono alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, i dati sulle comunicazioni ricevute e sulle autorizzazioni rilasciate in materia sia di commercio in sede fissa, sia di commercio su aree pubbliche, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.

2. La Regione si riserva di predisporre modelli di rilevazione sui quali i Comuni riportano i dati annuali.

3. I Comuni inviano al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta regionale le notizie relative alle fiere-mercato o sagre, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 1995 n. 11, per l'inserimento delle stesse nel Calendario Regionale, entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 60

Attività promozionali della Regione

1. La Regione assume iniziative di promozione del comparto commerciale, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo dell'innovazione ed all'introduzione di sistemi di controllo di qualità;

b) ai consorzi costituiti fra operatori commerciali al dettaglio;

c) alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali.


Art. 61

Rinvio al regolamento

1. Ulteriori direttive operative in materia di distribuzione commerciale sono emanate dalla Giunta Regionale con regolamento.

Art. 62

Potere sostitutivo





UFFICIO REGIONALE
CONFORME

1. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti dall'art. 8 della presente Legge, in caso di inerzia dei comuni, la Giunta Regionale nomina un Commissario ad acta individuato tra il proprio personale dirigente.
2. Il Commissario, i cui oneri sono a carico del Comune inadempiente, si sostituisce, per gli effetti di cui al comma 1., agli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti .

Art. 63

Norme finali


1. Sono abrogate le Leggi Regionali n. 1 del 7 gennaio 2000 e n. 13 del 4 luglio 2003, fatti salvi i SIAD, le autorizzazioni, le deliberazioni, le istanze, gli atti, nonché gli effetti conseguenti alla Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2000.
2. E' revocata la deliberazione di Giunta regionale n. 6858 del 7 luglio 1996, avente ad oggetto Indirizzi per la definizione dei canoni di posteggio nei mercati della Campania.
3. Le comunicazioni e le domande per le attività commerciali sono effettuate mediante la modulistica prevista dall'Allegato F.
4. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58, comma 2 dello Statuto.



ALLEGATO A


ELENCO DEI 551 COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA CON INDICAZIONE DELL'APPARTENENZA ALLA RELATIVA AREA / SOTTOAREA FUNZIONALE SOVRACOMUNALE OMOGENEA

Area	Zona	Provincia	Comune
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Acerra
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Afragola
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Arzano
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Caivano
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Cardito
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Caserta	Carinaro
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Casalnuovo di Napoli
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Calandrino
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Casavatore
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Casoria
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Cercola
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Caserta	Cesa
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Crispano
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Ercolano
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Frattamaggiore
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Frattaminore
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Caserta	Gricignano di Aversa
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Grumo Nevano
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Massa di Somma
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Caserta	Orta di Atella
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Pollena Trocchia
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Portici
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	San Giorgio a Cremano
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	San Sebastiano al Vesuvio
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Sant'Anastasia
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Sant'Antimo
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Caserta	Sant'Arpino
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Caserta	Succivo
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Caserta	Teverola
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Torre del Greco
1a	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1a	Napoli	Volla
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Caserta	Aversa
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Napoli	Bacoli
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Napoli	Calvizzano
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Caserta	Casal di Principe
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Caserta	Casaluce
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Caserta	Casapesenna



PER COPIA CONFORME

1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Caserta	Frignano
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Napoli	Giugliano in Campania
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Caserta	Lusciano
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Napoli	Marano di Napoli
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Napoli	Melito di Napoli
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Napoli	Monte di Procida
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Napoli	Mugnano di Napoli
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Caserta	Parete
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Napoli	Pozzuoli
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Napoli	Qualiano
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Napoli	Quarto
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Caserta	San Cipriano d'aversa
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Caserta	San Marcellino
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Caserta	Trentola - Ducenta
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Caserta	Villa di Briano
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Caserta	Villa Literno
1b	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1b	Napoli	Villaricca
1c	Area Metropolitana di Napoli - sottoarea 1c	Napoli	Napoli
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	Angri
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Napoli	Boscoreale
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Napoli	Boscotrecase
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	Bracigliano
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Napoli	Casola di Napoli
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	Castel San Giorgio
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Napoli	Castellammare di Stabia
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	Corsara
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Napoli	Gragnano
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Napoli	Lettere
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	Nocera Inferiore
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	Nocera Superiore
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	Pagani
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Napoli	Rimonte
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Napoli	Pompei
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	Roccapiemonte
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Napoli	S. Antonio Abate
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	S. Egidio del Monte Albino
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Napoli	S. Maria la Carita'
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	S. Marzano sul Sarno
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	S. Valentino Torio
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	Sarno
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	Scafati
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Salerno	Siano
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Napoli	Torre Annunziata



PER COPIA CONFORME

2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	Napoli	Trecase
3	Area Nolano - Vesuviana	Avellino	Avella
3	Area Nolano - Vesuviana	Avellino	Baiano
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Brusciano
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Camposanto
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Carbonara di Nola
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Casamarciano
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Castello di Cisterna
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Cicciano
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Cimatile
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Comiziano
3	Area Nolano - Vesuviana	Avellino	Domicella
3	Area Nolano - Vesuviana	Avellino	Lauro
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Liveri
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Mariglianella
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Marigliano
3	Area Nolano - Vesuviana	Avellino	Marzano di Nola
3	Area Nolano - Vesuviana	Avellino	Moschiano
3	Area Nolano - Vesuviana	Avellino	Mugnano del Cardinale
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Nola
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Ottaviano
3	Area Nolano - Vesuviana	Avellino	Pago del Vallo di Lauro
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Palma Campania
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Poggiomarino
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Pomigliano d'Arco
3	Area Nolano - Vesuviana	Avellino	Quadrelle
3	Area Nolano - Vesuviana	Avellino	Quindici
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Roccarainola
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	S. Gennaro Vesuviano
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	S. Giuseppe Vesuviano
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	S. Paolo Bel Sito
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	S. Vitaliano
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Saviano
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Scosciano
3	Area Nolano - Vesuviana	Avellino	Siringano
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Somma Vesuviana
3	Area Nolano - Vesuviana	Avellino	Sperone
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Striano
3	Area Nolano - Vesuviana	Avellino	Taurano
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Terzino
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Tufino
3	Area Nolano - Vesuviana	Napoli	Visciano
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Agevola




4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Salerno	Amalfi
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Anacapri
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Salerno	Atrani
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Barano d'Ischia
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Capri
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Casamicciola Terme
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Salerno	Cetara
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Salerno	Conca dei Marini
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Forio
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Salerno	Furore
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Ischia
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Lacco Ameno
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Salerno	Maiori
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Massa Lubrense
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Meta
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Salerno	Minori
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Piano di Sorrento
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Salerno	Postano
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Salerno	Paiano
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Procida
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Salerno	Ravello
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	S. Agnello
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Salerno	Scala
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Serrara Fontana
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Sorrento
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Salerno	Tramonti
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Napoli	Vico Equense
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	Salerno	Vietri Sul Mare
5	Area Casertana	Caserta	Alvignano
5	Area Casertana	Caserta	Arienzo
5	Area Casertana	Caserta	Bellona
5	Area Casertana	Caserta	Caiazzo
5	Area Casertana	Caserta	Calvi Risorta
5	Area Casertana	Caserta	Camigliano
5	Area Casertana	Caserta	Cancello Ed Arnone
5	Area Casertana	Caserta	Capodrise
5	Area Casertana	Caserta	Capua
5	Area Casertana	Caserta	Carinola
5	Area Casertana	Caserta	Casagiove
5	Area Casertana	Caserta	Casapulla
5	Area Casertana	Caserta	Caserta
5	Area Casertana	Caserta	Castel Campagnano
5	Area Casertana	Caserta	Castel Di Sasso



[Handwritten signature and illegible text]

5	Area Casertana	Caserta	Castel Morrone
5	Area Casertana	Caserta	Castel Volturno
5	Area Casertana	Caserta	Cellole
5	Area Casertana	Caserta	Cervino
5	Area Casertana	Caserta	Curti
5	Area Casertana	Caserta	Dragoni
5	Area Casertana	Benevento	Dugenta
5	Area Casertana	Benevento	Durazzano
5	Area Casertana	Caserta	Falciano Del Massico
5	Area Casertana	Caserta	Formicola
5	Area Casertana	Caserta	Francolise
5	Area Casertana	Caserta	Giano Vetusto
5	Area Casertana	Caserta	Grazzanise
5	Area Casertana	Caserta	Liberi
5	Area Casertana	Benevento	Limatola
5	Area Casertana	Caserta	Macerata Campania
5	Area Casertana	Caserta	Maddaloni
5	Area Casertana	Caserta	Marcianise
5	Area Casertana	Caserta	Mondragone
5	Area Casertana	Caserta	Pastorano
5	Area Casertana	Caserta	Piana di Monte Verna
5	Area Casertana	Caserta	Pignataro Maggiore
5	Area Casertana	Caserta	Pontelatone
5	Area Casertana	Caserta	Portico Di Caserta
5	Area Casertana	Caserta	Recale
5	Area Casertana	Caserta	Ruviano
5	Area Casertana	Caserta	S. Felice A Cancellò
5	Area Casertana	Caserta	S. Marco Evangelista
5	Area Casertana	Caserta	S. Maria a Vico
5	Area Casertana	Caserta	S. Maria Capua Vetere
5	Area Casertana	Caserta	S. Maria La Fossa
5	Area Casertana	Caserta	S. Nicola La Strada
5	Area Casertana	Caserta	S. Prisco
5	Area Casertana	Caserta	S. Tammaro
5	Area Casertana	Caserta	Sessa Aurunca
5	Area Casertana	Caserta	Sparanise
5	Area Casertana	Caserta	Valle di Maddaloni
5	Area Casertana	Caserta	Vitulazio
6	Area alto Casertano	Caserta	Ailano
6	Area alto Casertano	Caserta	Alife
6	Area alto Casertano	Caserta	Baia e Latina
6	Area alto Casertano	Caserta	Caianello
6	Area alto Casertano	Caserta	Capriati a Volturno



6	Area alto Casertano	Caserta	Castello del Matese
6	Area alto Casertano	Caserta	Ciorlano
6	Area alto Casertano	Caserta	Conca della Campania
6	Area alto Casertano	Caserta	Fontegreca
6	Area alto Casertano	Caserta	Gallo Matese
6	Area alto Casertano	Caserta	Galluccio
6	Area alto Casertano	Caserta	Gioia Sannitica
6	Area alto Casertano	Caserta	Lefino
6	Area alto Casertano	Caserta	Marzano Appio
6	Area alto Casertano	Caserta	Mignano Monte Lungo
6	Area alto Casertano	Caserta	Piedimonte Matese
6	Area alto Casertano	Caserta	Pietramelara
6	Area alto Casertano	Caserta	Pietravairano
6	Area alto Casertano	Caserta	Prata Sannita
6	Area alto Casertano	Caserta	Pratella
6	Area alto Casertano	Caserta	Presenzano
6	Area alto Casertano	Caserta	Raviscanina
6	Area alto Casertano	Caserta	Riardo
6	Area alto Casertano	Caserta	Rocca D'Evandro
6	Area alto Casertano	Caserta	Roccamonfina
6	Area alto Casertano	Caserta	Roccaromana
6	Area alto Casertano	Caserta	Rocchetta e Croce
6	Area alto Casertano	Caserta	S. Angelo d'Alife
6	Area alto Casertano	Caserta	S. Gregorio Matese
6	Area alto Casertano	Caserta	S. Pietro Infine
6	Area alto Casertano	Caserta	S. Potito Sannitico
6	Area alto Casertano	Caserta	Teano
6	Area alto Casertano	Caserta	Tora e Piccilli
6	Area alto Casertano	Caserta	Vairano Patenora
6	Area alto Casertano	Caserta	Valle Agricola
7	Area Beneventana	Benevento	Aiola
7	Area Beneventana	Benevento	Amorosi
7	Area Beneventana	Benevento	Apice
7	Area Beneventana	Benevento	Apollosa
7	Area Beneventana	Benevento	Arpaia
7	Area Beneventana	Benevento	Arpaise
7	Area Beneventana	Benevento	Baselice
7	Area Beneventana	Benevento	Benevento
7	Area Beneventana	Benevento	Bonea
7	Area Beneventana	Benevento	Bucciano
7	Area Beneventana	Benevento	Buonalbergo
7	Area Beneventana	Benevento	Calvi
7	Area Beneventana	Benevento	Campolattaro



[Handwritten signature]

7	Area Beneventana	Benevento	Campoli del Montetaburno
7	Area Beneventana	Benevento	Casalduni
7	Area Beneventana	Benevento	Castelpagano
7	Area Beneventana	Benevento	Castelpoto
7	Area Beneventana	Benevento	Castelvenere
7	Area Beneventana	Benevento	Castelvetero in Val Fortore
7	Area Beneventana	Benevento	Cautano
7	Area Beneventana	Benevento	Ceppaloni
7	Area Beneventana	Benevento	Cerreto Sannita
7	Area Beneventana	Avellino	Cervinara
7	Area Beneventana	Avellino	Cianche
7	Area Beneventana	Benevento	Circello
7	Area Beneventana	Benevento	Colle Sannita
7	Area Beneventana	Benevento	Cusano Mutri
7	Area Beneventana	Benevento	Faicchio
7	Area Beneventana	Benevento	Foglianise
7	Area Beneventana	Benevento	Foiano di Val Fortore
7	Area Beneventana	Benevento	Forchia
7	Area Beneventana	Benevento	Fragneto L'Abate
7	Area Beneventana	Benevento	Fragneto Monforte
7	Area Beneventana	Benevento	Frasso Telesino
7	Area Beneventana	Benevento	Guardia Sanframondi
7	Area Beneventana	Benevento	Melizzano
7	Area Beneventana	Benevento	Moiano
7	Area Beneventana	Benevento	Molinara
7	Area Beneventana	Benevento	Montefalcone di Valfortore
7	Area Beneventana	Benevento	Montesarchio
7	Area Beneventana	Benevento	Morcone
7	Area Beneventana	Benevento	Paduli
7	Area Beneventana	Benevento	Pago Veiano
7	Area Beneventana	Benevento	Pannarano
7	Area Beneventana	Benevento	Paolisi
7	Area Beneventana	Benevento	Paupisi
7	Area Beneventana	Benevento	Pesco Sannita
7	Area Beneventana	Avellino	Petraro Irpino
7	Area Beneventana	Avellino	Pietradefusi
7	Area Beneventana	Benevento	Pietratoja
7	Area Beneventana	Benevento	Pietrelcina
7	Area Beneventana	Benevento	Ponte
7	Area Beneventana	Benevento	Pontelandolfo
7	Area Beneventana	Benevento	Puglianello
7	Area Beneventana	Benevento	Reino
7	Area Beneventana	Avellino	Roccapisciaro




PER COPIA CONFORME

7	Area Beneventana	Avellino	Rotondi
7	Area Beneventana	Benevento	S. Agata De' Goti
7	Area Beneventana	Benevento	S. Angelo a Cupolo
7	Area Beneventana	Benevento	S. Arcangelo Trimonte
7	Area Beneventana	Benevento	S. Bartolomeo in Galdo
7	Area Beneventana	Benevento	S. Croce del Sannio
7	Area Beneventana	Benevento	S. Giorgio del Sannio
7	Area Beneventana	Benevento	S. Giorgio La Molara
7	Area Beneventana	Benevento	S. Leucio del Sannio
7	Area Beneventana	Benevento	S. Lorenzello
7	Area Beneventana	Benevento	S. Lorenzo Maggiore
7	Area Beneventana	Benevento	S. Lupo
7	Area Beneventana	Benevento	Sassinoro
7	Area Beneventana	Benevento	S. Marco dei Cavoti
7	Area Beneventana	Benevento	S. Martino Sannita
7	Area Beneventana	Avellino	S. Martino Valle Caudina
7	Area Beneventana	Benevento	S. Nazzaro
7	Area Beneventana	Benevento	S. Nicola Manfredi
7	Area Beneventana	Benevento	S. Salvatore Telesino
7	Area Beneventana	Benevento	Solopaca
7	Area Beneventana	Benevento	Telese
7	Area Beneventana	Benevento	Tocco Caudio
7	Area Beneventana	Benevento	Torrecoiso
7	Area Beneventana	Avellino	Torrioni
7	Area Beneventana	Benevento	Vitulano
8	Area Avellinese	Avellino	Aiello del Sabato
8	Area Avellinese	Avellino	Altavilla Irpina
8	Area Avellinese	Avellino	Atripalda
8	Area Avellinese	Avellino	Avellino
8	Area Avellinese	Avellino	Candida
8	Area Avellinese	Avellino	Capriglia Irpina
8	Area Avellinese	Avellino	Castelfranci
8	Area Avellinese	Avellino	Castelvetere sul Calore
8	Area Avellinese	Avellino	Cesinali
8	Area Avellinese	Avellino	Chiusano di S. Domenico
8	Area Avellinese	Avellino	Contrada
8	Area Avellinese	Avellino	Forino
8	Area Avellinese	Avellino	Grottolella
8	Area Avellinese	Avellino	Lapio
8	Area Avellinese	Avellino	Luogosano
8	Area Avellinese	Avellino	Manocalzati
8	Area Avellinese	Avellino	Mercogliano
8	Area Avellinese	Avellino	Montefalcione




PER COPIA CONFORME

8	Area Avellinese	Avellino	Momteforte Irpino
8	Area Avellinese	Avellino	Montefredane
8	Area Avellinese	Avellino	Montefusco
8	Area Avellinese	Avellino	Montemarano
8	Area Avellinese	Avellino	Montemiletto
8	Area Avellinese	Avellino	Montoro Inferiore
8	Area Avellinese	Avellino	Montoro Superiore
8	Area Avellinese	Avellino	Nusco
8	Area Avellinese	Avellino	Ospedaletto d'alpinolo
8	Area Avellinese	Avellino	Paroline
8	Area Avellinese	Avellino	Pietrastornina
8	Area Avellinese	Avellino	Prata di Principato Ultra
8	Area Avellinese	Avellino	Pratola Serra
8	Area Avellinese	Avellino	S. Angelo A Scala
8	Area Avellinese	Avellino	S. Lucia di Serino
8	Area Avellinese	Avellino	S. Manco sul Calore
8	Area Avellinese	Avellino	S. Michele di Serino
8	Area Avellinese	Avellino	S. Paolina
8	Area Avellinese	Avellino	S. Potito Ultra
8	Area Avellinese	Avellino	S. Stefano del Sole
8	Area Avellinese	Avellino	Salza Irpino
8	Area Avellinese	Avellino	Serino
8	Area Avellinese	Avellino	Solfora
8	Area Avellinese	Avellino	Sorbo Serpico
8	Area Avellinese	Avellino	Summonte
8	Area Avellinese	Avellino	Torre le Nocelle
8	Area Avellinese	Avellino	Tufo
8	Area Avellinese	Avellino	Venticano
8	Area Avellinese	Avellino	Volturara Irpina
9	Alta Irpinia	Avellino	Andretta
9	Alta Irpinia	Avellino	Aquilonia
9	Alta Irpinia	Avellino	Bagnoli Irpino
9	Alta Irpinia	Avellino	Bisaccia
9	Alta Irpinia	Avellino	Cairano
9	Alta Irpinia	Avellino	Calitri
9	Alta Irpinia	Avellino	Cassano Irpino
9	Alta Irpinia	Avellino	Conza della Campania
9	Alta Irpinia	Avellino	Guardia Lombardi
9	Alta Irpinia	Avellino	Lacedonia
9	Alta Irpinia	Avellino	Lioni
9	Alta Irpinia	Avellino	Montella
9	Alta Irpinia	Avellino	Monteverde
9	Alta Irpinia	Avellino	Morra De Sanctis



PER COPIA

9	Alta Irpinia	Avellino	Rocca San Felice
9	Alta Irpinia	Avellino	S. Andrea Di Conza
9	Alta Irpinia	Avellino	S. Angelo dei Lombardi
9	Alta Irpinia	Avellino	Teora
9	Alta Irpinia	Avellino	Torella dei Lombardi
10	Area Salernitana	Salerno	Baronissi
10	Area Salernitana	Salerno	Galvanico
10	Area Salernitana	Salerno	Castiglione del Genovesi
10	Area Salernitana	Salerno	Cava De' Tirreni
10	Area Salernitana	Salerno	Fisciano
10	Area Salernitana	Salerno	Giffoni Sei Casali
10	Area Salernitana	Salerno	Giffoni Valle Piana
10	Area Salernitana	Salerno	Mercato S. Severino
10	Area Salernitana	Salerno	Pellezzano
10	Area Salernitana	Salerno	Pontecagnano Faiano
10	Area Salernitana	Salerno	S. Cipriano Picentino
10	Area Salernitana	Salerno	S. Mango Piemonte
10	Area Salernitana	Salerno	Salerno
11	Area Piana del Sele	Salerno	Acerno
11	Area Piana del Sele	Salerno	Albanella
11	Area Piana del Sele	Salerno	Altavilla Silentina
11	Area Piana del Sele	Salerno	Aquara
11	Area Piana del Sele	Salerno	Battipaglia
11	Area Piana del Sele	Salerno	Bellizzi
11	Area Piana del Sele	Salerno	Buccino
11	Area Piana del Sele	Avellino	Calabritto
11	Area Piana del Sele	Salerno	Campagna
11	Area Piana del Sele	Avellino	Caposele
11	Area Piana del Sele	Salerno	Castel San Lorenzo
11	Area Piana del Sele	Salerno	Castelcivita
11	Area Piana del Sele	Salerno	Castelnuovo di Conza
11	Area Piana del Sele	Salerno	Colliano
11	Area Piana del Sele	Salerno	Controne
11	Area Piana del Sele	Salerno	Contursi Terme
11	Area Piana del Sele	Salerno	Corleto Monforte
11	Area Piana del Sele	Salerno	Eboli
11	Area Piana del Sele	Salerno	Laviano
11	Area Piana del Sele	Salerno	Montecorvino Pugliano
11	Area Piana del Sele	Salerno	Montecorvino Rovella
11	Area Piana del Sele	Salerno	Olevano sul Tusciano
11	Area Piana del Sele	Salerno	Oliveto Citra
11	Area Piana del Sele	Salerno	Ottati
11	Area Piana del Sele	Salerno	Palomonte




[Handwritten signature]
 REGIONE CAMPANIA

11	Area Piana del Sele	Salerno	Postiglione
11	Area Piana del Sele	Salerno	Ripigliano
11	Area Piana del Sele	Salerno	Roccadaspide
11	Area Piana del Sele	Salerno	Romagnano al Monte
11	Area Piana del Sele	Salerno	S. Angelo a Fasanella
11	Area Piana del Sele	Salerno	S. Gregorio Magno
11	Area Piana del Sele	Salerno	Santomenna
11	Area Piana del Sele	Avellino	Senerchia
11	Area Piana del Sele	Salerno	Serre
11	Area Piana del Sele	Salerno	Valva
12	Area Cilentana	Salerno	Acropoli
12	Area Cilentana	Salerno	Alfano
12	Area Cilentana	Salerno	Ascea
12	Area Cilentana	Salerno	Bellosguardo
12	Area Cilentana	Salerno	Camerata
12	Area Cilentana	Salerno	Campora
12	Area Cilentana	Salerno	Cannalonga
12	Area Cilentana	Salerno	Capaccio
12	Area Cilentana	Salerno	Casal Velino
12	Area Cilentana	Salerno	Casaletto Spartano
12	Area Cilentana	Salerno	Caselle in Pittari
12	Area Cilentana	Salerno	Castellabate
12	Area Cilentana	Salerno	Castelnuovo Cilento
12	Area Cilentana	Salerno	Celle di Bulgheria
12	Area Cilentana	Salerno	Centola
12	Area Cilentana	Salerno	Ceraso
12	Area Cilentana	Salerno	Cicerale
12	Area Cilentana	Salerno	Cuccaro Vetere
12	Area Cilentana	Salerno	Felitto
12	Area Cilentana	Salerno	Butani
12	Area Cilentana	Salerno	Gioi
12	Area Cilentana	Salerno	Giungano
12	Area Cilentana	Salerno	Ispani
12	Area Cilentana	Salerno	Laureana Cilento
12	Area Cilentana	Salerno	Laurino
12	Area Cilentana	Salerno	Laureto
12	Area Cilentana	Salerno	Lustra
12	Area Cilentana	Salerno	Magliano Vetere
12	Area Cilentana	Salerno	Moio della Civitella
12	Area Cilentana	Salerno	Montano Antilia
12	Area Cilentana	Salerno	Montecorice
12	Area Cilentana	Salerno	Monteforte Cilento
12	Area Cilentana	Salerno	Morigerati



PER COPIA CONFORME

12	Area Cilentana	Salerno	Novi Velia
12	Area Cilentana	Salerno	Ogliastro Cilento
12	Area Cilentana	Salerno	Omignano
12	Area Cilentana	Salerno	Orria
12	Area Cilentana	Salerno	Perdifumo
12	Area Cilentana	Salerno	Perito
12	Area Cilentana	Salerno	Piaggine
12	Area Cilentana	Salerno	Pisciotta
12	Area Cilentana	Salerno	Pollica
12	Area Cilentana	Salerno	Prignano Cilento
12	Area Cilentana	Salerno	Roccagloriosa
12	Area Cilentana	Salerno	Rofrano
12	Area Cilentana	Salerno	Roscigno
12	Area Cilentana	Salerno	Rutino
12	Area Cilentana	Salerno	S. Giovanni a Piro
12	Area Cilentana	Salerno	S. Marina
12	Area Cilentana	Salerno	S. Mauro Cilento
12	Area Cilentana	Salerno	S. Mauro La Bruca
12	Area Cilentana	Salerno	Sacco
12	Area Cilentana	Salerno	Salento
12	Area Cilentana	Salerno	Sapri
12	Area Cilentana	Salerno	Serramezzana
12	Area Cilentana	Salerno	Sessa Cilento
12	Area Cilentana	Salerno	Stella Cilento
12	Area Cilentana	Salerno	Stio
12	Area Cilentana	Salerno	Torchiaro
12	Area Cilentana	Salerno	Torraca
12	Area Cilentana	Salerno	Torre Orsaia
12	Area Cilentana	Salerno	Tortorella
12	Area Cilentana	Salerno	Trentinara
12	Area Cilentana	Salerno	Valle dell'Angelo
12	Area Cilentana	Salerno	Vallo della Lucania
12	Area Cilentana	Salerno	Vibonati
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Atena Lucana
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Auletta
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Buonabitacolo
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Caggiano
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Casalbuono
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Monte San Giacomo
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Montesano sulla Marcellana
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Padula
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Pertosa
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Petina



PER COPIA CONFERMARE

13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Polla
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	S. Arsenio
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	S. Pietro al Tanagro
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	S. Rufo
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Sala Consilina
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Salvitelle
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Sanza
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Sassano
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Sicignano degli Alburni
13	Area del Vallo di Diano	Salerno	Reggiano
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Ariano Irpino
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Bonito
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Carife
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Casalbore
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Castel Baronia
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Castelfranco in Miscano
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Flumeri
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Fontanarosa
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Frigento
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Gesualdo
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Ginestra degli Schiavoni
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Greci
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Grottaminarda
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Melito Irpino
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Mirabella Eclano
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Montaguto
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Montecalvo Irpino
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Paternopoli
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	S. Angelo All'esca
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	S. Nicola Baronia
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	S. Sossio Baronia
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Svignano Irpino
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Scampitella
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Sturno
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Taurasi
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Trevico
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Vallata
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Vallesaccarda
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Villamaina
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Villanova del Battista
14	Area Ariano - Grottaminarda	Avellino	Zungoli



[Handwritten signature]
 PER COPIA CONSORTILE


ALLEGATO B

DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

- A) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- B) Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
- C) Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area; (*)
- D) Analisi dell'impatto ambientale della struttura, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento; (*)
- E) Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale; (*)
- F) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
- G) Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni); (*)
- H) Verifica dell'indice di viabilità relativo al sito in cui è prevista la struttura (IVS); (*)
- I) Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, e strutturato ai fini della valutazione dell'indice di occupazione della struttura (IOS), con contestuale impegno al mantenimento di detto indice per almeno tre anni dall'apertura della struttura;
- J) Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali. (*)

Legenda:

(*) = Documento non obbligatorio per la richiesta di autorizzazione per media struttura inferiore.



ALLEGATO D

TABELLA DI COMPATIBILITA' TERRITORIALE E DIMENSIONALE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

TIPO	MQ	CLASSE DEI COMUNI				
		1	2	3	4	5
M1 A/M	251-1500	Si	Si	Si	--	--
	151-900	--	--	--	Si	Si
M1 E	251-1500	Si	Si	Si	--	--
	151-900	--	--	--	Si	Si
M2 A/M	1501-2500	Si	Si	Si	--	--
	901-1500	--	--	--	Si	No
M2 E	1501-2500	Si	Si	Si	--	--
	901-1500	--	--	--	Si	No
G1 A/M	2501-5000	Si	Si	Si	--	--
	1501-5000	--	--	--	Si	No
G1 E	2501-15000	Si	Si	Si	--	--
	1501-5000	--	--	--	Si	No
G2 CQ	2501-5000	Si	Si	Si	--	--
	1501-5000	--	--	--	Si	Si *
G2 CI	5001-15000	Si	Si	Si	--	--
	5001-15000	--	--	--	No	No
G2 CS	15001-25000	Si	Si	No	No	No
G ACP		Si (1)	Si (2)	Si (3)	Si (4)	Si * (4)

Legenda:

(1) = con superficie di vendita massima pari a mq 25.000

(2) = con superficie di vendita massima pari a mq 25.000

(3) = con superficie di vendita massima pari a mq 15.000

(4) = con superficie di vendita massima pari a mq 5.000

* = esclusivamente come Centri Polifunzionali, di cui all'articolo 11, comma 3.



[Handwritten signature]

ALLEGATO E

MINIMA DISPONIBILITA' DI PARCHEGGI (mq. di superficie per mq. di vendita)

TIPO	CLASSE DEL COMUNE				
	1	2	3	4	5
M1 A/M	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
M1 E	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
M2 A/M	1,5	1,5	1,5	1	-
M2/E	1	1	1	1	-
G1 A/M	2,5	2,5	2,5	2	-
G1 E	2	2	2	2	-
G2 CQ	2	2	2	2	2 *
G2 CI	2,5	2,5	2,5	-	-
G2 CS	3	3	-	-	-
G ACP	2,5	2,5	2,5	2	2 *

* = esclusivamente come Centri Polifunzionali di cui al comma 3 dell'articolo 11.

ALLEGATO F

MODELLI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI, RICHIESTE ED AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI

- MOD. COM. 1 / R. Campania - Esercizi di vicinato - Comunicazione
- MOD. COM. 2 / R. Campania - Medie e Grandi strutture di vendita - Domanda di autorizzazione
- MOD. COM. 3 / R. Campania - Medie e Grandi strutture di vendita - Comunicazione
- MOD. COM. 4 / R. Campania - Attività di commercio su aree pubbliche itinerante
- MOD. COM. 5 / R. Campania - Attività di commercio su aree pubbliche su posteggio
- MOD. COM. 6 / R. Campania - Attività di commercio tramite apparecchi automatici
- MOD. COM. 7 / R. Campania - Attività di commercio presso il domicilio del consumatore
- MOD. COM. 8 / R. Campania - Attività di commercio tramite i mezzi di comunicazione
- MOD. COM. 9 / R. Campania - Attività di commercio in spacci interni
- MOD. COM. 10 / R. Campania - Esercizi di Vicinato Speciale

